

[Menu](#)[ACQUISTA](#)[FORMAZIONE IN AULA](#)[FORMAZIONE ON LINE](#)[LIBRI E CODICI](#)[EBOOK](#)[PERIODICI](#)[SERVIZI ON](#)**AMMINISTRATIVO - SCOLASTICO**

# Illecito erariale in ambito scolastico

Corte dei Conti, sez. Campania, sentenza 19/01/2006 n° 447



Di **Giuseppe Crucitta**

Dipendente Ente locale e PA - Altro...



Aggiornato il **06/02/2008**

[Archivia](#)[STAMPA](#)[A+](#)[Condividi](#)

L'interessante pronuncia dei giudici campani riguarda il caso di uno studente infortunatosi durante una partita di calcio giocata durante l'ora di educazione fisica a seguito del quale l'insegnante della predetta disciplina viene riconosciuto colpevole di colpa grave per non aver sufficientemente vigilato e, pertanto, condannato a titolo di responsabilità amministrativa a rifondere le spese corrisposte dal Ministero a titolo di risarcimento come statuito in precedenza dal giudice civile.

Con la locuzione "responsabilità amministrativa" si definisce quella particolare ipotesi di responsabilità in cui incorre il soggetto che, incardinato con rapporto di impiego di o di servizio in un ente pubblico, in violazione dei doveri insiti in tale rapporto, abbia causato alla stessa e/o ad amministrazione diversa da quella di appartenenza un danno.

Si tratta quindi di una responsabilità di natura patrimoniale che viene accertata nel corso di un giudizio che prende il nome di "giudizio di responsabilità".

La caratteristica fondamentale della responsabilità in esame la si rinviene nella sua natura pubblica in quanto il pregiudizio erariale che la presuppone si riverbera innegabilmente sulla collettività di talché l'azione finalizzata al ristoro dei danni subiti ha natura obbligatoria e non discrezionale (Brandolini, 2006).

Ulteriori tratti qualificativi dell'istituto che discendono dalle leggi di riforma nn. 19 e 20 del 1994 e n. 639 del 1996 sono: la personalità della responsabilità, la limitazione ai soli casi di dolo o colpa grave, l'insindacabilità delle scelte discrezionali, la limitazione della solidarietà alle ipotesi di dolo o illecito arricchimento, il divieto di agire contro gli amministratori per la mancata copertura minima dei costi di servizi, la durata (quinquennale) della prescrizione, la sussistenza delle responsabilità anche in caso di danno prodotto ad amministrazioni diverse da quella di appartenenza, il doversi – nel giudizio di responsabilità – tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla collettività amministrata, la imputazione – nel caso di organi collegiali – della responsabilità solo a coloro che hanno espresso voto favorevole nonché la non estensione della responsabilità agli organi politici per le decisioni assunte sulla base degli elaborati tecnici prodotti dagli Uffici tecnici all'uopo incaricati.

Sul punto, giova ricordare che il personale docente come i dirigenti scolastici si trovano in rapporto organico con l'amministrazione statale e non con il singolo istituto, con la conseguenza che, per effetto dell'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono riferibili direttamente al Ministero della Pubblica Istruzione i comportamenti, anche illeciti, posti in essere dagli insegnanti del suddetto personale docente, sicché sussiste la legittimazione passiva di detto Ministero nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a *culpa in vigilando* degli stessi docenti.

Ovviamente gli insegnanti sono convenibili in giudizio unitamente alla amministrazione scolastica come del pari è convenibile soltanto quest'ultima e, solitamente, viene difatti soltanto essa convenuta in causa in quanto la P.A. è ritenuta sempre solvibile fermo restando che poi scatta – a seguito di condanna provvisoriamente esecutiva risarcitoria – giudizio di rivalsa erariale di competenza della Procura contabile nei confronti dei presunti responsabili di danno per dolo o colpa grave ai sensi del punto n. 1 dell'art.1 della L. 20/1994. (Francaviglia, 2006).

D'altronde, anche nei confronti di una "persona giuridica è ipotizzabile un'indagine sull'elemento psicologico l'azione di responsabilità concerne tanto le persone fisiche che quelle giuridiche" (C. Conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 1316 in data 18 ottobre 2000; Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenza n. 601 in data 12 novembre 2003; Sezione I giurisdizionale centrale, citata sentenza n. 7 in data 11 gennaio 2006).

In particolare, in tema di responsabilità civile degli insegnanti per omessa vigilanza (e, quindi, anche nell'eventualità in cui questa omissione sia consistita nella circostanza di aver delegato la funzione stessa ad un terzo) ovvero nel caso di danno provocato da un alunno ad un altro alunno (C. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 2839/2005), la sottrazione degli insegnanti statali alle conseguenze dell'applicabilità nei loro confronti della presunzione stabilita dall'art. 2048, II comma, c.c., nei giudizi di danno per *culpa in vigilando* è attuata dall'indicato art. 61 della legge n. 312/80, non sul piano sostanziale, ovvero incidendo sull'operatività dello stesso art. 2048, II comma, c.c. nei menzionati giudizi, ma esclusivamente sul piano processuale, mediante l'esonero dell'insegnante statale dal processo, nel quale l'unico legittimato passivo è il Ministero della Pubblica Istruzione (C. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 10042/2006).

Parimenti la prova del dolo o della colpa grave dell'insegnante rileva soltanto ove l'Amministrazione eserciti, successivamente alla sua condanna, l'azione di rivalsa nei confronti del medesimo (C. Cass.

Civ., sez. III, sent. cit. n. 2839/2005).

Pertanto, gli insegnanti possono essere chiamati a rispondere per rivalsa dei danni subiti dall'amministrazione scolastica per i risarcimenti erogati per fatto dannoso riconducibile al loro comportamento gravemente colpevole (art. 61 L. n. 312/80 ed art. 54 del T.U. 16 aprile 1994 n. 297); la rivalsa deve essere promossa necessariamente innanzi alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti (Pelino Santoro, 2006).

La rivalsa, inoltre, non deve essere necessariamente totale, potendo trovare applicazione sia il principio di parziarietà per concorso altrui - p. es. i genitori per culpa in educando ex art. 2048 c.c. - sia il potere riduttivo del giudice contabile (C. Conti, Sez. Lazio, sent. n. 576/2003).

Nel caso di danno cagionato dall'alunno a sé stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (C. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 24456/2005).

Il personale docente e i dirigenti scolastici sono responsabili per i danni subiti dagli alunni per omessa o scarsa vigilanza degli insegnanti ed ignavia del dirigente e ancorché, occorranza comunque il dolo o la colpa grave, la culpa in vigilando presuppone che il dirigente sia stato in grado concretamente di poter rilevare l'esistenza di illeciti erariali posti in essere dai propri dipendenti (Francaviglia, op. cit.).

Ancora, l'obbligo di vigilanza sussiste anche durante la ricreazione e l'allontanamento ingiustificato dell'insegnante (C. Conti, Sez. Lazio, sent. cit.) come quello effettuato senza avvertire il personale sorvegliante (C. Conti, Sez. Puglia, sent. n. 404/2005) costituisce colpa grave (Pelino Santoro, op. cit.).

Si è ravvisata altresì la colpa grave nel comportamento dell'insegnante che abbia omesso in caso di lesioni di verificarsi durante la scuola di richiedere un intervento medico e di avvertire la famiglia (*ex plurimis* C. Conti, Sez. I, sent. n. 89/1992); né è imputabile causalmente l'incidente verificatosi durante il cambio di insegnante ed in concomitanza di una situazione particolare verificatasi in occasione di un'assemblea studentesca (C. Conti, Sez. I, sent. n. 201/1991).

Evidente, in tali casi, il grado d'intensità, particolarmente qualificato, dell'atteggiamento psicologico - elemento richiesto, in alternativa al dolo, dall'art. 1, primo comma, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in Legge 20 dicembre 1996,

n. 639: “La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi” – definito quale atteggiamento di grave disinteresse nell'espletamento delle proprie funzioni e di deviazione dal modello di condotta connesso ai propri compiti (C. Conti, Sez.Veneto, sent. n. 71/1997).

Va però precisato che non sussiste la colpa grave tutte le volte che l'infortunio si è verificato in maniera del tutto imprevedibile (C. Conti, Sez. Lazio, sent. n. 576/2003); e, d'altro canto, costituisce elemento di attenuazione della colpa il carattere gravemente turbolento della classe composta da alunni dediti a comportamento scorretto (C. Conti, Sez. I, sent. n. 113/1994).

Per quanto riguarda i rapporti con le altre giurisdizioni, si evidenzia che in analoga vicenda a quella in esame conclusasi con il proscioglimento dell'insegnante ancorché la scuola fosse stata condannata in sede civile a corrispondere il risarcimento dei danni a favore dei familiari dello studente infortunatosi, i giudici contabili hanno disatteso la ricostruzione dell'accaduto effettuata nel primo giudizio, accogliendo, in difetto di contestazione da parte della procura attrice, quella più di contenuto diverso e più favorevole alla posizione della convenuta venuta a delinearsi in sede contabile a fronte delle dichiarazioni rilasciate dalla direttrice didattica quale organo pubblico (v. C. Conti, Sez. Puglia, sent. n. 546/2006).

E' evidente che seppure giudizio civile e contabile sono autonomi e separati, l'A.G. contabile può trarre elementi di valutazione dal *decisum* civilistico specie per quanto attiene la dinamica dell'evento lesivo ancorché i presupposti del giudizio civile risarcitorio e di quello in sede di rivalsa siano diversi. Di conseguenza, laddove il requirente ricostruisca i fatti fornendo la prova che la responsabilità è attribuibile al docente e sinanche al dirigente scolastico, la domanda in sede di rivalsa va accolta (Francaviglia, op. cit.).

Profili di illecito erariale sono altresì riconducibili alla figura dell'insegnante in ipotesi di copertura dell'incarico perpetrata con condotte illegittime o fraudolente.

La costante giurisprudenza della Corte è infatti ferma nell'applicare il principio secondo cui l'erogazione di compensi in favore di soggetti che abbiano svolto l'attività senza il possesso del prescritto titolo di studio, costituisce danno a carico del bilancio dell'Ente interessato, a nulla rilevando in contrario la circostanza che gli emolumenti percepiti abbiano corrisposto a prestazioni effettivamente svolte. (C. Conti, Sez. Lazio, sent. n. 16/1998; C. Conti, Sez. III, sent. n. 279/2001).

A tal proposito – si sottolinea nella sentenza n. 154/2006 della Corte dei Conti, Sez. Sicilia Appello – la giurisprudenza costituzionale ha elaborato il principio per cui l'illiceità, la quale, ai sensi dell'art. 2126, primo comma, del Codice civile, priva il lavoro prestato della tutela collegata al relativo rapporto in seguito a nullità o annullamento del rapporto di lavoro per illiceità della causa in violazione dell'art. 2 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 che costituisce norma di ordine pubblico sociale, va ravvisata nel contrasto con norme fondamentali e generali o con i principi basilari dell'ordinamento; la stessa giurisprudenza è categorica nell'affermare che l'art. 36 Cost., presuppone un rapporto di lavoro lecitamente instaurato (C. Cost., sent. n. 296/1990).



Anche il Preside quale figura apicale, anche di rilievo amministrativo, è passibile di responsabilità erariale.


Vero è che costituisce danno ascrivibile a quest'ultimo la perdita della garanzia assicurativa per mancata denuncia dell'infortunio ad alunno (C. Conti, Sez. I, sent. n. 333/2002) ovvero per omessa vigilanza organizzativa e per irregolarità continuative nella gestione dei fondi di amministrazione (C. Conti, Sez. Trentino Alto Adige, sent. n. 84/2004); del pari se il premio assicurativo non è stato corrisposto ovvero è stato corrisposto in ritardo.

Si deve inoltre verificare se quell'evento lesivo era coperto da polizza assicurativa perché potrebbe non esserlo; in ogni caso i genitori dell' alunno infortunato o chi ha la potestà sul minore ovvero l'alunno stesso maggiorenne infortunato non sono affatto obbligati a dover attendere il pagamento della società assicuratrice ben potendo convenire in giudizio l'amministrazione scolastica la quale chiaramente dovrà poi in sede contenziosa chiamare in causa l'assicurazione se i presupposti vi sono quali l'evento indennizzabile, il premio pagato tempestivamente, la denuncia nei termini (Francaviglia, op. cit.).

Per ultimo, si rappresenta che il collegio col provvedimento *de quo* non condanna il docente all'integrale risarcimento dei danni patiti dall'erario ma, esercitando il potere riduttivo ex art. 52 R.D. n. 1214 del 1934, comminano una sanzione più mite in considerazione delle circostanze concrete in cui si è maturata la vicenda.

Di seguito la sentenza.

(Altalex, 4 aprile 2007. Nota di **Giuseppe Crucitta**)

 Condividi



## TI È PIACIUTO QUESTO CONTENUTO?

**Iscriviti ad Altalex** e resta sempre informato grazie alla newsletter di aggiornamento professionale! **Ricevi tutte le principali novità** e le più importanti sentenze della settimana direttamente **nella tua casella e-mail**.

[Iscriviti ora](#)



**Lascia un commento**

## Elenco Avvocati

**Avv. Diego Ferraro**

Avvocato Cassazionista con studio in Palermo. E' fiduciario di primarie società e compagnie assicurative, di cui è anche Legale di Direzione. Negli anni ha maturato particolare esperienza nell'ambito della responsabilità civile, medica e professionale in genere.

[Vedi altri avvocati](#)

Inserisci il tuo studio



**Altalex**  
98.465 "Mi piace"

[Mi piace questa Pagina](#) [Condividi](#)

**Altalex**  
5 ore fa

[#Omicidio](#) stradale: revoca automatica della [#patente](#) solo in caso di alcol o droga  
(Corte Costituzionale, comunicato stampa 20/02/2019)  
>> Sono legittime le pene previste dalla Legge n. 41/2016



ALTALEX.COM

## Più Letti

1. Enti locali: incostituzionale norma che consente ripiano dei disavanzi in 30 anni
2. Legge sul procedimento amministrativo
3. Anticorruzione, in Gazzetta la legge "spazzacorrotti"
4. Codice degli Appalti: le modifiche in vigore dal 1 gennaio 2019
5. D.Lgs. 231/2001 - Responsabilità amministrativa da reato

Redatto da



Giuseppe Crucitta

Argomenti Trattati

illecito erariale

scuola



SALVA PDF



STAMPA

### Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 447/2006

Giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale - Sezione Giurisdizionale della Regione Campania - Sentenza n. 447 del 19/1/2006 – Istituto statale d’istruzione superiore – Infortunio subito da alunno durante attività ludica - Illecito erariale per *culpa in vigilando* - Configurabilità - Colpa grave dell’insegnante – Sussistenza.

**SENT. N. 447/2006**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA**

composta dai seguenti magistrati:

dott. Adriano **FESTA FERRANTE** Presidente f.f.

dott. Federico **LUPONE** Consigliere

dott.ssa Rossella **CASSANETI** Referendario - relatore

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n° 45653/R del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Campania nei confronti del signor **\*\*\*\*\***, nato ad **\*\*\*\*\*** il **\*\*\*\*\*** ed ivi residente al vico **\*\*\*\*\*** n. **\*\***, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Toledo n. 106 presso lo studio dell'avv. Renato Magaldi che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla memoria di costituzione depositata presso la Segreteria di questa Sezione in data 30 dicembre 2005;

**VISTO** l'atto di citazione della Procura Regionale depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il 08 agosto 2005;

**VISTA** la memoria di costituzione depositata presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale il 30 dicembre 2005 dalla difesa del sig. \*\*\*\*\*;

[Mostra tutto](#)

## Codici e Ebook Altalex Gratuiti



### Testo Unico degli Enti Locali in PDF

Scarica l'eBook gratuito contenente il Testo unico degli enti locali aggiornato con le modifiche

[SCARICA SUBITO](#)



### Codice Civile in PDF

Pubblichiamo il testo del Codice Civile, recante Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, in comodo

[SCARICA SUBITO](#)



### Codice Penale in PDF

Pubblichiamo il testo del Codice Penale, recante Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, in un comodo

[SCARICA SUBITO](#)

## SEGUICI

[Twitter](#)

[Facebook](#)

[Praticanti Diritto](#)

[rss](#)

## PARTNER



Wolters Kluwer Italia

Altalex Formazione

Ipsoa

ShopWKI

## **DA DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO**

### **BULLISMO TRA RAGAZZINI E LIMITI DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI DELL'INSEGNANTE: LA CASSAZIONE INTERVIENE IN MATERIA DI ART. 571 C.P.**

**Cass. pen., sez. VI, 14 giugno 2012 (dep. 10 settembre 2012), Pres. Milo, Rel. Ippolito, Ric. V.G.**

1. La sentenza qui commentata conclude un noto processo svoltosi nei confronti di una insegnante di scuola media, **imputata del reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina** (art. 571 c.p.) per aver assoggettato un proprio alunno ad una **misura "correttiva" consistente nello scrivere sul quaderno per cento volte la frase "sono un deficiente"**, con il risultato di provocare nel minore un forte stato d'ansia.

Il ragazzo si espose ad una simile intervento per aver **additato un compagno di classe come "gay" e "femminuccia"**, **impedendogli altresì di accedere al bagno riservato ai maschi** ed umiliandolo di fronte ai coetanei che assistevano alla scena. La vicenda si inscriveva, peraltro, in un più ampio contesto relazionale, caratterizzato da reiterate prepotenze indirizzate dallo stesso soggetto nei confronti del medesimo ragazzino. Il responsabile, benché sollecitato, rifiutava di scusarsi e non mostrava pentimento alcuno.

All'imputata veniva contestato di aver rivolto all'alunno indisciplinato espressioni che ne mortificavano la dignità, nonché di averlo minacciato di sottrarlo alla tutela genitoriale. La potenzialità denigratoria ed umiliante della condotta era infine acuita dalla pretesa che lo scritto venisse effettuato avanti a tutta la classe e controfirmato da un genitore. Il ragazzino avrebbe in seguito manifestato un forte disagio psicologico, probabilmente dovuto alla punizione cui era stato sottoposto, con necessità di un intervento medico e l'inizio di un percorso di psicoterapia, conclusosi con il cambio di istituto scolastico.

**La Corte di cassazione**, con la sentenza qui pubblicata, **conferma la condanna inflitta alla professoressa dalla Corte di Appello di Palermo** (Corte App. Palermo, sent. del 16 febbraio 2012). **In primo grado**, invece, all'esito di giudizio abbreviato si era pervenuti ad una **sentenza assolutoria "perché il fatto non sussiste"** (Trib. Palermo, Uff. GUP, sent. del 27 giugno 2007).

2. I giudici di primo grado e di appello, in particolare, ricostruivano e denotavano il fatto storico in modo sensibilmente differente.

**Il GUP di Palermo qualificava espressamente come "atti di bullismo" le angherie cui la docente aveva infine reagito.** La vittima del "bullo" veniva descritta come debole, introversa, incapace di difendersi, soggetta passivamente alle prepotenze del coetaneo ed esposta al rischio di subire pesanti ripercussioni psicologiche. Per sottolineare la gravità del fatto il giudice di prime cure

richiamava la letteratura specialistica esistente in materia, ove si evidenzia persino una pericolosa inclinazione al suicidio di chi subisca vessazioni di natura bullistica.

In questa prospettiva, il **mezzo correttivo utilizzato dall'insegnante veniva ritenuto adeguato rispetto ad un risultato educativo** ed opportunamente diretto ad interrompere le interazioni tra il "bullo" ed il compagno, evitando così il rischio di una loro ulteriore degenerazione. La particolarità della situazione concreta avrebbe così legittimato un intervento educativo-disciplinare immediato ed energico.

La letteratura in materia di bullismo identifica tre note distintive del fenomeno rispetto ad altre tipologie di comportamento sì aggressive ma meno preoccupanti: l'intenzionalità del comportamento opprimente, la sua persistenza nel tempo, l'asimmetria nella relazione tra soggetto attivo e passivo (tratti che richiamano la fattispecie del c.d. *stalking*). Dalla ricostruzione "in fatto" della vicenda qui riportata emergevano, effettivamente, dati che rendevano sostenibile una riconduzione del caso concreto a simile paradigma. Tuttavia - e sotto questo profilo la sentenza di primo grado si discosta dagli studi più accreditati - **la scienza pedagogica suggerisce tecniche di contrasto al bullismo fondante sul dialogo, ritenendo non solo inutili, ma addirittura dannosi, interventi di tipo umiliante, violento, denigratorio**. Tali metodologie, difatti, non avrebbero altro effetto se non quello di accentuare il conflitto tra bullo e ordine costituito, contribuendo a rafforzare in lui il convincimento che i rapporti di forza e potere costituiscono normali canoni di regolazione della socialità.

Opposta, dicevamo, la valutazione dell'accaduto - e l'apprezzamento delle note caratteriali dei protagonisti - da parte della Corte di appello. **In secondo grado i giudici hanno escluso, nel caso di specie, la ricorrenza dei connotati propri del bullismo**, per l'assenza di una effettiva asimmetria relazionale tra "prevaricatore" e "vittima": dei due minori, l'uno sarebbe più semplicemente un ragazzo molto "agitato"; l'altro, lungi dall'essere incline alla sottomissione, avrebbe mostrato un carattere di pari vivacità ed una predisposizione a rispondere ed interagire.

Il Giudice del gravame, ridimensionata la gravità della situazione che la professoressa ha dovuto fronteggiare, **riteneva quindi la condotta dell'imputata non conforme ad alcuna corretta metodologia educativa, ed anzi qualificabile come abuso penalmente rilevante**; e si curava in proposito di specificare come in nessun caso una risposta correttivo-educativa possa consistere in trattamenti lesivi della incolumità fisica o della dignità umana. Ne discendeva la condanna alla pena di un mese di reclusione per il reato di abuso dei mezzi correttivi e disciplinari, **aggravato dalla produzione di una malattia**.

3. A seguito del ricorso dell'imputata il caso giunge, infine, avanti la Corte di cassazione. **Il giudice di legittimità aderisce ad una lettura della norma incriminatrice di cui all'art. 571 c.p. conforme al nuovo quadro costituzionale ed alle fonti internazionali** che si prefiggono la tutela del bambino, confermando che la costrizione a scrivere più volte la frase "*sono un deficiente*" costituisce **condotta lesiva della dignità dell'alunno e umiliante per le modalità di esecuzione, con conseguente integrazione del reato contestato**.

La sentenza ripercorre le argomentazioni già espresse dai giudici di legittimità nella sentenza Cambria (Cass., Sez. IV, 18 marzo 1996, Sent. n. 4904) per ribadire, più in generale, la radicale illiceità dell'uso di ogni forma di violenza, fisica o psichica, nell'ambito del processo educativo. Il passaggio all'ordinamento repubblicano-costituzionale ha invero comportato un mutamento del modo d'intendere la relazione tra educatore ed educando e, parallelamente, una modifica contenutistica del c.d. *jus corrigendi*: se ne sono persi i profili gerarchici ed autoritari, sostituiti dalla necessità di favorire una cooperazione e partecipazione del destinatario del mezzo educativo al progetto formativo, in un'ottica generale di rispetto della personalità e dignità del medesimo.

Espressioni del mutato assetto sono, **oltre alla Carta Costituzionale, la riforma del diritto di famiglia del 1975 e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata nel nostro paese con l. n. 176/1991.**

Con particolare riguardo all'istituzione scolastica, si precisa che **la risposta educativa deve risultare sempre proporzionata alla gravità del comportamento deviante dell'alunno, ma non può in nessun caso consistere in trattamenti lesivi della incolumità fisica o afflittivi della personalità del minore.** Né il contesto particolarmente difficile, né la particolare "forza di resistenza" dimostrata dal soggetto da educare costituiscono, a parere della Suprema Corte, elementi idonei a giustificare il ricorso a metodologie d'intervento di tipo violento e denigratorio.

In motivazione vi è anche un riferimento alla impostazione suggerita dalle scienze pedagogiche per contrastare il fenomeno del bullismo, rispetto al quale risulterebbe contraddittoria ed inadeguata la pretesa di utilizzare metodi che finiscono per rafforzare nel "bullo" il convincimento che i rapporti relazionali sono decisi da ragioni di forza o di potere.

L'illegittimità dell'uso della violenza fisica o psichica finalizzata a scopi educativi viene insomma fondata dalla Corte su due ordini di considerazioni: in primo luogo, sulla inadeguatezza oggettiva di siffatti mezzi rispetto al risultato educativo, come chiarito dal sapere specialistico di riferimento, in quanto *"non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, tolleranza, convivenza e solidarietà, utilizzando mezzi violenti e costringitivi che tali fini contraddicono"*; in secondo luogo, in ragione del superiore interesse del rispetto della persona umana, come risultato dell'evoluzione in senso personalistico dell'ordinamento giuridico, di modo che l'elezione di metodi educativi violenti contrasterebbe con scelte di valore dell'ordinamento in punto di *"primato attribuito alla dignità della persona del minore, ormai soggetto titolare di diritti [...]"*.

In punto di elemento soggettivo del reato, **la sentenza ritiene sufficiente per l'integrazione della fattispecie il dolo generico**, non essendo richiesto che il soggetto agisca per un fine particolare, aderendo così all'orientamento maggioritario secondo il quale il c.d. *animus corrigendi* non costituisce un dolo specifico ma è elemento del fatto tipico contenuto nel concetto stesso di abuso dei mezzi correttivi.

Nel caso di specie, tuttavia, non si poneva un problema di dolo specifico, bensì di rilevanza dell'errore in ordine alla adeguatezza del mezzo d'intervento adoperato ed alla consapevolezza di trasmodare nell'esercizio della funzione educativa. La questione non è stata oggetto di



approfondimento posto che il giudice di legittimità ha ritenuto correttamente accertata nell'imputata la consapevolezza di recare offesa alla personalità dell'alunno.

**4.** A margine del fatto, la Corte di Cassazione **annulla senza rinvio il capo della sentenza di appello relativa al riconoscimento dell'aggravante ex art. 571 comma 2 dell'aver provocato al soggetto passivo una lesione personale**, riducendo così la pena concretamente inflitta da un mese di reclusione a quindici giorni, **non ritenendo provato, diversamente dai giudici di appello, il nesso di causalità** tra la condotta dell'insegnante e gli eventi psichici che in concreto hanno interessato l'alunno.

Benché la Corte di Cassazione affermi, da un punto di vista letterale, che non è stata raggiunta la prova della lesione, dall'impianto argomentativo emerge come la Corte abbia in realtà inteso negare l'esistenza di un nesso causale tra la condotta e l'evento psichico accertato.

La sentenza censura difatti il ragionamento della Corte di secondo grado laddove ha ritenuto provata la lesione sulla scorta delle dichiarazioni dello psicologo che ha avuto in cura la persona offesa, il quale, accertato un disturbo acuto da stress, ha dichiarato che esso poteva essere stato causato dalla condotta dell'insegnante, esprimendosi quindi in termini esclusivamente possibilistici.

In realtà la valutazione della Corte di appello sull'esistenza del nesso causale tra condotta ed evento ha valorizzato anche altri elementi, quali la natura dei sintomi riferiti dalla persona offesa ed il miglioramento delle condizioni successivamente al cambio d'istituto.

Dal punto di vista processuale ci pare, quindi, che l'apprezzamento dell'esistenza del nesso causale, da effettuarsi secondo un criterio di probabilità logica e non meramente statistica, avrebbe suggerito un giudizio di rinvio avanti al giudice del merito.

#### **5. Qualche brevissima considerazione conclusiva.**

a) Ad una prima analisi sembra a chi scrive che la soluzione giuridica della vicenda non sia stata impostata in modo corretto, in particolare in sede di appello e di controllo di legittimità.

**Accertato che i mezzi utilizzati dall'insegnante non rappresentano estrinsecazione di un legittimo intervento pedagogico, si sarebbe dovuto escludere l'integrazione del reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina, per procedere ad una valutazione del fatto alla luce di altre fattispecie penaliposte a tutela dei vari interessi lesi**, con particolare riguardo ai reati di violenza privata, ingiuria e lesioni personali dolose. In effetti, secondo un'interpretazione consolidata e condivisibile, in tanto può esservi abuso dei mezzi educativo-disciplinari in quanto sia possibile un loro uso legittimo; l'utilizzazione in concreto di mezzi illeciti, seppur a scopi educativi, risulta quindi incompatibile con la fattispecie di cui all'art. 571 c.p. La stessa sentenza "Cambria", pur richiamata dal collegio di legittimità a suffragio della propria decisione, esclude la configurabilità del reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina nell'ipotesi di utilizzo di mezzi non consentiti dall'ordinamento.

Maggiore coerenza, al riguardo, dimostra il giudice di prime cure, che non si occupa della possibile integrazione ad opera dell'imputata di ulteriori fattispecie penali per aver ritenuto - seppur erroneamente - che il metodo educativo utilizzato rappresentasse manifestazione lecita del potere educativo-disciplinare, con ciò escludendo l'antigiuridicità del fatto.

**b) La Corte di cassazione limita le facoltà insiste nel potere educativo-disciplinare, bandendo dal processo educativo ogni forma di violenza, in ragione della inadeguatezza oggettiva di determinate condotte a perseguire utili risultati e, ancor prima, in ragione dell'evoluzione dell'ordinamento in senso spiccatamente personalistico.**

Tra questi due canoni di conformazione e limitazione dello *jus corrigendi*, a ben vedere, **deve essere assegnata prevalenza al secondo**, valorizzando il ruolo del sistema costituzionale dei valori quale limite normativo dello *jus corrigendi*, esterno alla fattispecie legale descritta dall'art. 571 c.p., ed indipendente da una valutazione di adeguatezza obiettiva dei singoli mezzi prescelti. Benché il sapere scientifico attuale indichi come adeguati esclusivamente mezzi educativi conformi a canoni di garanzia della dignità umana, *quid* se venisse dimostrata, con un ritorno al passato, l'efficacia di metodi educativi a base denigratoria o violenta?

Pare quindi preferibile esaltare, quale elemento determinante dell'antigiuridicità di taluni metodi "educativo-disciplinari", il preminente valore assegnato alla persona umana, ivi compreso il minorenni, ormai considerato soggetto di diritto a tutti gli effetti, ed anzi bisognoso di maggior protezione, rimanendo così sullo sfondo il giudizio scientifico circa l'adeguatezza del mezzo.

**c) Essendosi attualmente ristretto lo spettro applicativo dello *jus corrigendi* e non più configurabili condotte educative e al contempo lesive di beni personali, dovrebbe residuare una operatività molto limitata della norma ex art. 571 c.p., se correttamente interpretata.**

Sennonché si può notare come talvolta le applicazioni giurisprudenziali della fattispecie risentano di considerazioni pragmatiche: **laddove il fatto è astrattamente riconducibile al delitto di maltrattamenti in famiglia si propende per una lettura restrittiva dell'articolo 571 c.p.** affermando che se il mezzo educativo prescelto è in sé illecito non si può configurare la fattispecie di abuso correzionale ma quella di maltrattamenti; **laddove in concreto l'alternativa si pone tra la punizione ai sensi dell'art. 571 c.p. ed un giudizio di atipicità del fatto o addirittura di improcedibilità per mancanza di querela, si propende per una interpretazione estensiva della fattispecie** attraendo nell'ambito applicativo dell'articolo 571 anche condotte in sé illecite.

## INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE

M. C. Parmiggiani, *Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina*, in *I delitti contro la moralità pubblica, di prostituzione, contro il sentimento per gli animali e contro la famiglia*, in *Trattato di diritto penale* diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Vol. VI., Torino, 2009, 552 ss.

L. Risicato, *L'educazione del "bullo" tra uso e abuso dei mezzi di correzione*, in *Criminalia*, 2011, 461 ss.

A. Spena, *Reati contro la famiglia*, in *Trattato di diritto penale* diretto da C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, PS, vol. VIII, Milano, 2012, 317 ss.

A. Vallini, *L'eccesso dell'educatore, l'empatia del giudice. Ovvero dell'uso emotivo del potere*, in *Criminalia*, 2011, 473 ss.

## GIURISPRUDENZA RILEVANTE

1) Riconoscono rilevanza ai sensi dell'art. 571 c.p. al **movente non educativo** del soggetto attivo che ha agito per la volontà di riaffermare la propria autorità, Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 11251/2010, o a causa del suo carattere iroso e incontenibile Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 2100/2009

2) Sull'**elemento soggettivo** del reato quale dolo generico: Cass. pen., Sez. VI, Sent. n. 45358/2011; Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 18289/2010;

### 3) Circa l'elemento oggettivo:

sull'esclusione dell'abuso in caso di utilizzazione di mezzi di per sè illeciti, ma con l'effetto di ritenere configurato il reato di maltrattamenti in famiglia: Cass. pen., Sez. VI, Sent. 17049/2011; Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n. 45467/2010; Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n. 8592 del 2010, Cass. pen., Sez. VI, Sent. n. 48272/2009; Cass. pen., Sez. VI, Sent. n. 27048/2008; Cass. pen., sez. VI, Sent. n. 39927/2005; Giunge invece ad una sentenza di proscioglimento per assenza di querela Trib. Lecce 13 aprile 2006 in *Dejure.giuffre.it*, secondo cui "*Non può essere considerato espressione dello ius corrigendi in ambito scolastico l'uso di comportamenti e mezzi violenti, sia sotto il profilo fisico che psichico, da parte dell'insegnante nei confronti dell'alunno (come gli schiaffi o colpi con una matita o tirate violente di orecchie e di capelli o lo stringimento robusto dei polsi), non potendo gli stessi rivestire la natura di mezzi leciti di correzione o disciplina.*".

**in senso contrario** Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 3526/1996 secondo cui "*Non sembra accettabile l'opinione, peraltro seguita da larga giurisprudenza della Corte di cassazione, che basti la c.d. "illiceità" del mezzo per escludere la sussistenza del reato di cui all'art. 571 c.p.*"

4) Sulla **necessaria sussistenza** di una relazione educativa tra soggetto attivo e passivo: Cass. pen., Sez VI, Sent. n. 4444/2001.

Sezioni ▼

**Educazione&Scuola**Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997  
Direttore responsabile: [Dario Cillo](#)

Domenica, 24 Febbraio 2019

**Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 9346/2002**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

(...)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(...)

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 27/10/1988, A. P., in proprio e quale genitore della figlia minore A., conveniva davanti al Tribunale di Napoli il ministero della pubblica istruzione per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni riportate, il 17/11/1983, dalla figlia, all'epoca alunna della prima classe presso la scuola media statale R. Viviani di Castellamare di Stabia, la quale, durante una lezione di educazione fisica svoltasi per inclemenza meteorologica in classe, era scivolata a terra ed aveva riportato la frattura di due denti incisivi, mentre saltava tra i banchi, rincorrendosi con altri compagni.

Il Ministero resisteva e, a ciò autorizzato, chiamava in causa la S.p.a. Riunione Adriatica di Sicurtà, per essere manlevato.

La S.p.a. R.A.S. si costituiva e contestava la ricostruzione dei fatti allegata dall'attore, eccependo la natura accidentale dell'evento.

Il tribunale, con sentenza del 18/3/1995, rigettava la domanda, ravvisando la natura fortuita del fatto dannoso, e compensava le spese.

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 28/10/1997, rigettava l'appello proposto dal P., al quale aveva resistito solo la S.p.a. R.A.S.

Considerava la Corte: che la presunzione di responsabilità a carico dei precettori di cui [all'art. 2048, comma 2, c.c., \[1\]](#) si applica ai soli casi in cui l'allievo sottoposto a vigilanza abbia cagionato a terzi un danno ingiusto, e non anche allorquando il danno sia stato dall'allievo procurato a se stesso; che la dedotta responsabilità dell'insegnante, e per essa del Ministero della pubblica istruzione, in quanto riconducibile alla disciplina **dell'art. 2043 c.c. [2]**, avrebbe dovuto essere provata dall'attore in tutti i suoi elementi costitutivi, e segnatamente con riferimento alla sussistenza di una condotta colposa, commissiva o omissiva, ascrivibile all'insegnante, mentre le risultanze istruttorie non consentivano di ritenere raggiunta tale prova ed indicavano a ritenere che l'allieva era scivolata mentre si recava dal suo banco verso la



lavagna e che pertanto nessun elemento di colpa era ravvisabile a carico dell'insegnante, che comunque non avrebbe potuto evitare l'evento.

Avverso la sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Hanno resistito, con distinti controricorsi, il Ministero della pubblica istruzione e la S.p.a. R.A.S.

La terza sezione della Corte di cassazione, alla quale era stato assegnato il ricorso, con ordinanza del 4/4/2000, rilevato che il secondo motivo del ricorso reca censura all'interpretazione restrittiva data dalla corte d'appello all'art. 2048, comma 2, e considerato che nella giurisprudenza della Corte sulla portata della citata disposizione si è formato un contrasto, atteso che una pronuncia (sent. n. 5268/95) ha ritenuto che la particolare presunzione di responsabilità, a carico dei precettori, posta dall'art. 2048, comma 2, sarebbe operante solo nel caso di danni arrecati dall'alunno a terzi, mentre altre pronunce, che il Collegio remittente dichiara di non condividere, hanno sostenuto che debba essere estesa anche al caso in cui l'alunno resti danneggiato da atti compiuti da lui medesimo (sentenza n. 260/1972; n. 8390/1995; n. 7454/1997; n. 6213/1998), ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai fini della risoluzione del contrasto.

Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 329 c.p.c., concernenti la formazione del giudicato interno e l'acquiescenza parziale alla sentenza, nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, assume il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe violato il giudicato interno.

Sostiene che il tribunale, accogliendo la tesi dell'attore, aveva affermato che l'obbligo della vigilanza di cui all'art. 2048, comma 2, c.c. è posto anche per evitare che gli alunni provochino danni, oltre che a terzi, anche a se stessi, e che, non avendo la S.p.a. R.A.S. proposto su tale capo della sentenza appello incidentale, sul punto si è formato il giudicato, restando preclusa per la corte d'appello una diversa lettura della norma.

Il motivo non è fondato.

Il tribunale, pur riconoscendo che la domanda, avente ad oggetto un'ipotesi di danno autocagionatosi dall'alunno, era riconducibile nel paradigma dell'art. 2048, comma 2, ha poi rigettato la domanda, in quanto ha ritenuto che il danno era dovuto a caso fortuito.

L'appello proposto dall'attore soccombente, recante adesione alla interpretazione estensiva della norma e volto a contestare, in tale ambito, il ritenuto raggiungimento della prova liberatoria, ha quindi sottoposto nella sua integrità la domanda risarcitoria, fondata sull'art. 2048, comma 2, alla corte d'appello.

Consegue che la corte territoriale, in virtù del principio secondo cui spetta al giudice di appello l'individuazione delle norme giuridiche da applicare al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ha correttamente proceduto al vaglio della rispondenza della fattispecie dedotta in giudizio al paradigma delineato dall'art. 2048, comma 2, norma invocata a sostegno della pretesa, ed ha ritenuto detta norma inapplicabile, secondo un'interpretazione difforme da quella fatta propria dal primo giudice, affermando che la fattispecie doveva essere ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 2043 c.c., individuata quale norma regolatrice del caso concreto.

Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2048, comma 2, e 2043 c.c., nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo, io ricorrente sostiene che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto, ponendosi in contrasto con la prevalente giurisprudenza della S.C., secondo la quale la presunzione di colpa posta dall'art. 2048, comma 2, a carico del precettore deve trovare applicazione non solo nel caso di danni arrecati dall'alunno a terzi, ma anche qualora il danno sia arrecato dall'alunno a se stesso, che la detta presunzione non opera nel caso di danno che l'allievo abbia cagionato e se stesso, e che in tale ipotesi trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 2043.

In subordine assume che la corte territoriale, avendo ritenuto la fattispecie soggetta alla disciplina dettata dall'art. 2043 c.c., erroneamente ha poi escluso la sussistenza della responsabilità, poiché nella specie le risultanze processuali consentivano invece di ritenere provata la colpa dell'insegnante per avere omesso di esercitare la dovuta vigilanza sugli alunni.

La censura principale attiene all'individuazione dell'ambito di applicazione dell'art. 2048.

La citata disposizione, la cui rubrica reca responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte, prevede che: il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

La censura, che colpisce l'interpretazione restrittiva del comma 2, accolta dalla corte d'appello, nel senso che la presunzione di responsabilità dei precettori sarebbe operante solo nel caso di danno cagionato dal fatto illecito dell'allievo a terzi e non anche nel caso (oggetto della controversia in esame) in cui l'allievo abbia cagionato il danno a se stesso, pone una questione sulla quale sussiste contrasto nella giurisprudenza di questa Suprema Corte.

Il contrasto si pone nei termini che seguono.

L'orientamento contrario alla configurabilità della presunzione di responsabilità a carico dei precettori per i danni che l'allievo abbia procurato a se stesso è seguito da tre sentenze.

L'indirizzo risale alla sentenza n. 2485/1958.

Nella fattispecie un alunno della prima elementare dell'Istituto Scuola Svizzera di Napoli, mentre tentava di estrarre il pennino da un'asticciola, restava colpito dal pennino all'occhio destro, con compromissione della capacità visiva.

Afferma la sentenza che correttamente la corte d'appello aveva ritenuto inapplicabile l'art. 2048, comma 2, in quanto il particolare titolo di responsabilità contemplato dall'art. 2048 trova luogo soltanto allorquando il fatto illecito dell'incapace cagioni danno ad un terzo, non anche se le conseguenze lesive ricadono sull'incapace stesso.

Ad eguale conclusione perviene la sentenza n. 5268/1995.

Si trattava del caso di una bambina di cinque anni, che, mentre si trovava nel giardino di una scuola materna comunale, si era procurata lesioni rimanendo incastrata sotto il

seggolino di un'altalena a barre fisse.

La sentenza richiama il precedente del 1958 ed afferma che l'ambito di operatività della norma in esame è limitato al caso in cui il minore, capace di intendere e di volere, cagioni ad altri un danno ingiusto, non, invece, all'ipotesi in cui il minore procuri a se una lesione; e tale conclusione è avvalorata dalla circostanza che lo stesso testo legislativo prevede la prova liberatoria da opporre al terzo danneggiato e non, invece, al minore che si sia autocagionato un pregiudizio.

È ascrivibile all'indirizzo in esame anche la sentenza n. 2110/74, concernente il caso di un convittore del Seminario Vescovile di Pozzuoli, il quale, per andare a riprendere il pallone caduto nel giardino finitimo, era stato costretto a scavare un cancello, essendosi impigliato con la sottana in una delle lance di ferro della cancellata, aveva perduto l'equilibrio ed era precipitato a terra riportando la frattura del braccio sinistro.

La sentenza, nel respingere la censura rivolta alla sentenza della corte territoriale di aver ritenuto inapplicabile l'art. 2048, comma 2, e di aver ravvisato una ipotesi di responsabilità contrattuale soggetta alla prescrizione decennale, così argomenta: "Il S.C. rileva l'insussistenza della denunciata violazione dell'art. 2048, che prevede, tra l'altro, la responsabilità dei precettori per il danno cagionato a terzi dal fatto illecito dei loro allievi, laddove, nel caso in esame, ricorre l'ipotesi di un danno risentito dallo stesso minore, a causa dell'inottemperanza, da parte dei dirigenti del seminario, al dovere di vigilanza sulla condotta degli allievi; se a tale obbligo si fosse adempiuto, non sarebbe stato possibile al minore di eseguire la spericolata scalata ad un cancello, con la conseguente caduta."

6. Il contrapposto orientamento, favorevole ad una interpretazione estensiva della presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2048, comma 2, è accolto da quattro sentenze.

6.1 In tal senso sembra esprimersi, per la prima volta, la sentenza delle Sezioni unite n. 260/1972, nella quale si afferma che; "L'obbligo della vigilanza è specificamente imposto ai maestri dall'art. 350 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con r.d. 26.4.1928 n. 1297, norma ad ambito molto esteso, e la vigilanza stessa è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi (loro coetanei o meno), ma che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi (ad esempio: giochi pericolosi), da loro coetanei, da altre persone ovvero ancora da fatti non umani"

Va tuttavia rilevato che la fattispecie all'esame della corte riguardava il caso di uno scolaro di sette anni della seconda elementare di una scuola pubblica, il quale, dopo essere uscito dall'aula con il permesso della maestra per recarsi al gabinetto sito in un cortile esterno, era stato colpito ad un occhio da un sasso lanciogli da altro scolaro coetaneo. Non si trattava quindi di una ipotesi di danno procurato a se stesso dall'allievo, ma di danno cagionato all'allievo dal fatto illecito di un altro allievo, sicché la svenunciata affermazione non riguardava la materia del contendere<sup>1</sup>

E' utile precisare, inoltre, che la questione all'esame del S.C. concerneva non già l'estensione o meno della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2048, comma 2, anche al caso dell'autodanneggiamento, ma il diverso problema della applicabilità della detta norma agli insegnanti della scuola elementare pubblica, poichè il ricorrente Ministero sosteneva che detti insegnanti, avendo soltanto il compito di istruire e non anche quello di educare gli allievi, non potevano essere qualificati come "precettori" tenuti all'obbligo della vigilanza. Tesi che la sentenza disattende, rilevando che nella scuola all'obbligo di insegnamento si accompagna quello di impartire gli opportuni principi educativi, e ponendo in risalto che l'obbligo di vigilanza per gli insegnanti elementari è espressamente imposto dal citato art. 350

del regolamento del 1928.

6.2. La successiva sentenza n. 8390/95 ritiene espressamente configurabile la presunzione di responsabilità dell'insegnante ai sensi dell'art. 2048, comma 2, anche in caso di danno che l'allievo abbia cagionato a se stesso.

Il caso riguardava le lesioni (trauma cranico) riportate da una alunna della scuola elementare statale

a seguito di un urto con un compagno, rimasto ignoto.

La corte d'appello, rilevato che l'istruttoria svoltanon aveva consentito di accertare se fosse stata l'alunna ad urtare contro un compagno, ovvero se l'urto le fosse stato inferto da altro alunno, aveva ritenuto inapplicabile l'art. 2046, comma 2, affermando che sarebbe stato necessario dimostrare che il danno era stato cagionato dal fatto illecito di altro alunno, dato che la norma non contempla la responsabilità dei maestri per il danno che l'allievo si è procurato da sé medesimo.

La S.C. ha ritenuto errato in diritto tale principio ed ha cassato la sentenza affermando il diverso principio secondo cui, quando si tratta di allievo minore, la presunzione di colpa "può riguardare anche il danno che lo stesso allievo ha procurato a sé stesso con la sua condotta, in quanto l'obbligo di vigilanza dell'insegnante è posto anche a tutela dei minori a lui affidati, ferma restando sempre la dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto".

Principio che, precisa la sentenza (nella quale non risultano peraltro menzionati i precedenti contrari n. 2465/56, n. 2110/74 e n. 5266/95), è stato già enunciato dalla sentenza n. 260/1972, sopra riportata.

6.3. Le sole sentenze n. 260/72 e n. 6390/95 sono richiamate dalle sezioni unite, nella sentenza n. 8390/95, per affermare che "la Corte di cassazione ha più volte deciso con riferimento all'ipotesi di responsabilità sancita dall'art. 2248, che la colpa può riguardare il danno procurato dall'allievo a sé stesso con la sua condotta, perché l'obbligo di vigilanza dell'insegnante è imposto anche a tutela degli allievi a lui affidati".

Va tuttavia rilevato che le S.U. non erano state chiamate a pronunciarsi, in sede di componimento di contrasto (della cui esistenza non fanno menzione), sulla portata della disposizione, bensì a decidere su una questione di giurisdizione, e che il richiamo ai suindicati precedenti è argomentativo della tesi (estensiva) accolta dalla sentenza circa l'individuazione dell'ambito di applicazione [dell'art. 61 della legge 11.7.1980 n. 312 \[3\]](#) (disposizione che prevede, nel comma 1, che: "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi"; e stabilisce inoltre, nel comma 2, che: "La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per il comportamento degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.).

Nella specie veniva in particolare in considerazione la disciplina di cui all'art. 61, comma 2, seconda parte, concernente la "surroga" dell'Amministrazione, in relazione ad una controversia avente ad oggetto l'azione di risarcimento danni promossa dal padre di uno studente di un Istituto tecnico statale, che aveva riportato lesioni nell'eseguire un esercizio ginnico (salto acrobatico), sia contro l'insegnante di educazione fisica che contro il Ministero.

Stabilito che la giurisdizione spettava al giudice ordinario, e non alla Corte dei conti (questione che aveva determinato l'assegnazione del ricorso alle Sezioni unite), la



sentenza (vigendo all'epoca un orientamento delle Sezioni unite che non dava piena applicazione all'art. 142 disp. att. c.p.c. ha esaminato anche l'ulteriore motivo del ricorso proposto dall'insegnante di educazione fisica, volto a sostenere il suo difetto di legittimazione passiva, in virtù del citato art 6, comma 2, seconda parte. E tale motivo ha accolto.

Ha premesso la sentenza che all'art. 61 nel suo complesso va attribuita la funzione di norma volta a limitare la responsabilità troppo gravosa del personale scolastico statale, conseguente alla ritenuta applicabilità a tale personale, per costante giurisprudenza, della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2048, comma 2, ed ha affermato che, in virtù della limitazione ai casi di dolo e colpa grave della responsabilità degli insegnanti, disposta dall'art. 61, comma 2, prima parte, è stata eliminata la presunzione sancita dall'art. 2048, comma 2, ponendosi a carico del danneggiato l'onere della prova dell'elemento soggettivo della condotta illecita.

Ha conclusivamente statuito la sentenza, pronunciando sulla questione processuale oggetto del motivo, che con l'art. 61, comma 2, seconda parte, è stata soppressa la legittimazione passiva degli insegnanti, stabilendosi che, nei confronti dei terzi danneggiati, debba rispondere

in via diretta, soltanto l'Amministrazione, con conseguente esclusione della legittimazione passiva dell'insegnante (principio già enunciato dalla sent. n. 2463/95).. Ed ha altresì precisato che tale esclusione deve ritenersi operante, onde evitare una disparità ingiustificata di trattamento in relazione ad eventi dannosi imputabili alla violazione di un identico obbligo di vigilanza, anche nel caso (ricorrente nella specie) di azioni di responsabilità promosse per danni subiti dagli alunni a causa di atti da loro stessi compiuti.

Le conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza in esame in punto di legittimazione passiva nelle suindicate controversie sono pienamente condivise da queste Sezioni unite (anche se per ragioni diverse, che saranno più avanti enunciate), ma, ai fini della composizione del contrasto nell'ambito di applicazione dell'art.2048, comma 2, giova ribadire che la sentenza non aggiunge nulla sul piano argomentativo alle decisioni n. 260/72 e n. 8390/95 in essa citate.

6.4. Si inserisce nel filone che privilegia l'interpretazione estensiva anche la sentenza n. 6331/98.

Il caso riguardava un alunno di una scuola elementare statale che, durante la ricreazione pomeridiana, era stato "sgambettato", in assenza dell'insegnante, da un compagno ed era caduto riportando la rottura dei denti incisivi superiori (non si trattava, quindi, di un danno autoprocuratosi dall'alunno).

La sentenza ritiene applicabile. l'art. 2048, comma 2, con le conseguenti agevolazioni sul piano probatorio, ravvisando la fonte della responsabilità nell'obbligo di sorveglianza, funzionale alla conservazione della disciplina nella popolazione scolastica e, in tale ambito, all'impedimento di atti causativi di danno (sent. n. 894/77), ed afferma, sulla scorta dei precedenti costituiti dalle sentenze n. 260/72 e n. 8390/95, che il menzionato obbligo mira ad impedire non soltanto che l'allievo compia atti dannosi a terzi, siano o meno coetanei ed estranei all'ambito scolastico, ma che resti danneggiato da atti compiuti da esso medesimo.

E' utile rilevare che la sentenza afferma anche che, in virtù dell'art. 61, comma 2, seconda parte, della legge 132 del 1980, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'Amministrazione (come già statuito dalle S.U. con la sentenza n. 7454/97).

7. Ad avviso di queste Sezioni unite merita adesione l'orientamento contrario alla configurabilità della presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2, a carico dei precettori per i danni che l'allievo abbia procurato a se stesso.

7.1. Va anzitutto rilevato che si tratta in effetti dell'indirizzo prevalente, in forza di un principio esplicitamente enunciato dalle tre sentenze n. 2465/58,

n.2110 e n.5268/95.

Per converso, appare in definitiva minoritaria l'opposta tesi favorevole all'estensione dell'ambito di applicazione della presunzione anche al caso di danno autoprocuratosi dall'allievo, poiché la sentenza n. 260/72, alla quale si sono successivamente riferite, dichiarando di prestarvi adesione quale autorevole precedente, le sentenze n. 8390 e n. 7454, aveva esaminato, come si è avuto modo di notare (*sub* n.6.1) non già la questione dell'estensione o meno della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2048, comma 2, anche al caso dell'autodanneggiamento, ma il diverso problema della applicabilità della detta norma agli insegnanti della scuola elementare pubblica, e per di più è stata resa con riferimento ad una fattispecie nella quale il danno era stato arrecato da un alunno ad altro alunno, e non può essere considerata quindi come prima espressione dell'orientamento estensivo. Mentre la sentenza n. 6331/98, come già rilevato (*sub* n. 6.4.), non concerne una ipotesi di autodanneggiamento, sicché in essa l'enunciazione del principio costituisce un *obiter dictum*

7.2. Ma, a parte tale considerazione, a sostegno dell'indirizzo restrittivo militano vari argomenti, non contrastati dalle sentenze che sono giunte a diverse conclusioni.

7.2.1. E' utile tenere conto della disciplina dettata dal precedente art. 2047, concernente il *"Danno cagionato dall'incapace"* (disposizione che prevede, nel comma 1, che: *"In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto."*; e stabilisce nel comma 2, che: *"Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno ad una equa indennità."*).

La norma pone, nel comma 1, una presunzione di responsabilità a carico del sorvegliante per i danni cagionati dal soggetto sottoposto alla sorveglianza suscettiva di essere superata soltanto dalla prova *"di non aver potuto impedire il fatto"*, del tutto analoga a quella sancita dall'art. 2048.

La giurisprudenza, nell'unica occasione in cui ha avuto modo di pronunciarsi su di essa, ha affermato (con la sentenza n. 2012/67) che la detta presunzione è stabilita nei confronti di coloro che sono tenuti alla sorveglianza degli incapaci, i quali cagionino

danni, e non trova, quindi, applicazione nell'ipotesi inversa di incapaci i quali siano i soggetti passivi dell'evento di dannoso.

Ora, per pacifica giurisprudenza, le norme dettate dagli artt. 2047 e 2049 si differenziano soltanto in relazione all'esistenza o meno della capacità di intendere o di volere del minore. Si afferma infatti che la responsabilità del sorvegliante per il danno cagionato dal fatto illecito del minore trova fondamento, a seconda che il minore sia o meno capace di intendere o di volere al momento del fatto, rispettivamente dall'art. 2048, in relazione ad una presunzione *iuris tantum* di difetto di educazione o di vigilanza, ovvero nell'art. 2047, in relazione ad una presunzione *iuris tantum* di difetto di sorveglianza e di vigilanza: le due indicate ipotesi di responsabilità presunta, pertanto sono alternative e non concorrenti tra loro, in dipendenza dell'accertamento, in concreto dell'esistenza di quella capacità (sent. n. 2606/97).

Può quindi affermarsi che anche la sentenza n. 2012/67 va annoverata tra quelle che limitano la presunzione di responsabilità del soggetto tenuto alla vigilanza al solo caso del danno arrecato dal soggetto sottoposto alla vigilanza ad un terzo. L'indirizzo riceve pertanto ulteriore conforto.

#### 7.2.2 Va altresì rilevato, sul piano dell'interpretazione letterale

che l'art. 2049, comma 2, si riferisce espressamente al danno cagionato dal fatto illecito dell'allievo, presupponendo quindi un fatto obbiettivamente antiggiuridico (così la sentenza n.2485/58), lesivo di un terzo.

Ed allora, poichè non può ritenersi fatto illecito, obbiettivamente antiggiuridico, la condotta dell'allievo che procuri danno, non già ad un terzo, ma a sé stesso (come è avvenuto nei casi considerati dalle sentenze n. 2485/58, n. 2110/74 e n. 5268/95), questa ipotesi deve restare fuori dall'area dell'art. 2048, comma 2.

7.2.3. L'indirizzo restrittivo trova inoltre sostegno nella autorevole opinione espressa in dottrina, alla quale il Collegio aderisce, secondo cui, nella ricostruzione della disciplina della responsabilità aquiliana, l'art. 2048 è concepito come norma di "propagazione" della responsabilità, in quanto, presumendo una *culpa in educando o in vigilando* chiama a rispondere genitori, tutori, precettori e maestri d'arte per il fatto illecito cagionato dal minore a terzi. la responsabilità civile nasce come responsabilità del minore verso i terzi e si estende ai genitori, tutori, precettori e maestri d'arte.

E giova osservare che nel senso che la norma in esame sia dettata a protezione dei terzi, esposti al rischio di un danno conseguente all'agire dei minori, è orientata la prevalente dottrina.

7.2.4. In conclusione, componendo il contrasto, deve escludersi che sia invocabile la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2, nei confronti dei precettori, al fine di ottenere il risarcimento dei danni che l'allievo abbia procurato a sé stesso.

Il contrario assunto postula infatti una radicale alterazione della struttura della norma, che delinea una ipotesi di responsabilità per fatto altrui, in quanto il precettore risponde verso il terzo danneggiato per il fatto illecito compiuto dall'allievo in danno del terzo, per non averlo impedito in ragione di una presunzione di *culpa in vigilando*, laddove nel caso di autolesione il precettore sarebbe ritenuto direttamente responsabile verso l'alunno per un fatto illecito proprio, consistente nel non aver impedito, violando l'obbligo di vigilanza, che venisse compiuta la condotta autolesiva.

7.2.5. Per completezza d'esame (la questione non ha infatti formato oggetto del presente giudizio nelle fasi di merito) è utile precisare che, nel caso di danno arrecato dall'allievo a sé stesso, appare più corretto ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non già nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere per il danneggiato di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.

Quanto all'istituto scolastico, l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina infatti l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso (in tal senso, espressamente, v sent. n.2485/58 e n. 2110/74, entrambe relative ad istituti privati, ma il principio è da ritenere operante anche in relazione alla scuola pubblica).

Quanto al precettore dipendente dall'istituto scolastico, osta alla configurabilità di una responsabilità extracontrattuale il rilievo che tra precettore ed allievo si instaura pur sempre, per contratto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale il precettore assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.

Circa l'onere probatorio, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, l'attore dovrà quindi soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto mentre sarà onere dei convenuti dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a loro non imputabile.

7.2.6. Ulteriore precisazione merita di essere fornita, a miglior chiarimento delle considerazioni svolte in relazione alla sentenza n. 7454/97 (*sub* n. 6.3.), per quanto concerne gli insegnanti di scuole statali, in riferimento all' applicazione della disciplina speciale dettata dall'art. 61 della legge n. 312 del 1980.

Non rileva, a fini in esame, il comma 1, concernente la responsabilità patrimoniale dell'insegnante (e degli altri soggetti ivi indicati) per i danni che gli alunni abbiano arrecato direttamente all'Amministrazione (danneggiando strutture, materiale o arredi).

Va invece preso in esame il comma 2, prima parte, per rilevare che tale norma prevede la limitazione della responsabilità del personale ai soli casi di dolo o colpa grave *"verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamento degli alunni sottoposti alla vigilanza"*, e va quindi intesa, con stretta aderenza alla lettera della norma, nel senso che il limite è fissato *"verso l'Amministrazione"* e non verso i terzi. Si tratta, quindi, di un limite destinato ad operare nell'ambito dell'eventuale giudizio di rivalsa che l'Amministrazione intraprenda contro l'insegnante davanti alla Corte dei conti, dopo aver subito una condanna a favore del terzo danneggiato.

Non può pertanto condividersi la tesi secondo cui la norma ora richiamata, ponendo la menzionata limitazione, avrebbe escluso l'applicabilità della presunzione di responsabilità ex art. 2048, comma 2, anche nelle controversie di risarcimento danni per *culpa in vigilando* promosse da terzi nei confronti degli insegnanti statali (così la sent. n.7454/97), ed addirittura anche nei confronti dell'Amministrazione (così la sent. n. 2463/95)

Per quanto concerne l'Amministrazione, è sufficiente notare che il citato art. 61 era ispirato da

Esigenze di tutela verso il personale scolastico, e non già verso l'Amministrazione, per cui eccede manifestamente le finalità della norma volerla a tutela di quest'ultima, esentandola, senza plausibile ragione, dalla presunzione di cui all'art. 2048, comma 2 (nei

limiti in cui è operante), nei giudizi di responsabilità connessa all'attività di vigilanza sugli alunni promossi da terzi danneggiati, così determinando un ingiustificato aggravio, sul piano probatorio, della posizione processuale del danneggiato.

Quanto agli insegnanti, la sottrazione degli insegnanti statali alle conseguenze, ritenute troppo gravose della affermata applicabilità nei loro confronti (per costante giurisprudenza) della presunzione di cui all'art. 2048, comma 2 (nei limiti in cui è operante), nei giudizi di danno per *culpa in vigilando*, è realizzata con la legge n. 312 del 1980 non già sul piano sostanziale, incidendo sull'operatività dell'art. 2048, comma 2, nei detti giudizi, perché una siffatta volontà non emerge dal tenore dell'art. 61, comma 2, prima parte, che riguarda solo il giudizio di rivalsa tra Amministrazione ed insegnante, bensì esclusivamente sul piano processuale stabilendo, nel comma 2, seconda parte, che *"salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si*

*surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi".*

Quest'ultima norma, secondo la concorde opinione della dottrina e della giurisprudenza (sent. n. 2463/95; n. 7454/97; n. 6331/98), esclude infatti in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da *culpa in vigilando* (in tal senso si è pronunciata anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 64/92, che ha escluso che tale privilegio processuale sia in contrasto con l'art. 26 Cost.).

La tutela opera quindi sul piano strettamente processuale, mediante l'esonero dell'insegnante statale dal peso del processo, nel quale unico legittimato passivo è il Ministero della pubblica istruzione. E poiché la norma in esame non pone distinzioni circa il titolo, contrattuale o extracontrattuale (nei sensi precisati *sub* n. 7.2.5.), dell'azione risarcitoria vanno condivise (anche se con le diverse argomentazioni suesposte) le conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza n. 7454/95, ribadendo che la legittimazione passiva dell'insegnante è esclusa non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno (nella quale sia invocata, nell'ambito di una azione di responsabilità extracontrattuale, la presunzione di cui all'art. 2048, comma 2), ma anche all'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a sé stesso (ipotesi da far valere, per quanto sopra osservato, secondo i principi della responsabilità contrattuale ex art. 1219).

In entrambi i casi, qualora l'Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo (ed è tale rispetto al successivo rapporto di rivalsa tra Amministrazione ed insegnante anche l'alunno che si sia autodanneggiato), l'insegnante sarà successivamente obbligato in via di rivalsa soltanto nel caso in cui sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave

Il diverso titolo di imputazione della responsabilità posto a fondamento dell'azione risarcitoria contro l'Amministrazione rileverà, ovviamente, sull'incidenza e la portata dell'onere probatorio, operando, nei confronti dell'Amministrazione, unico soggetto passivamente legittimato, la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2048, comma 2, solo nell'ambito e nei limiti sopra precisati.

8. In conclusione, poiché la sentenza della corte territoriale è conforme all'indirizzo che queste Sezioni unite hanno accolto componendo il contrasto (*sub* n. 7.2.4.), il secondo motivo, nella parte in cui è volto a sostenere l'applicabilità della presunzione di cui all'art. 2048, comma 2, risulta infondato.

9. E del pari infondata è la censura rivolta con il medesimo motivo, in via subordinata, alla valutazione delle risultanze istruttorie, ed in particolare della prova testimoniale, compiuta dalla corte d'appello al fine di ritenere non soddisfatto l'onere probatorio gravante sull'attore.

10. La corte d'appello, coerentemente all'individuazione dell'incidenza dell'onere probatorio secondo il paradigma dell'art. 2043 (individuazione che nel giudizio in esame resta ferma, poiché il ricorrente ha affidato, senza esito positivo, la sua doglianza sul punto esclusivamente alla tesi dell'operatività della presunzione ai sensi dell'art. 2046, comma 2, anche nel caso di autodanneggiamento), ha rilevato che gravava sull'attore l'onere di provare la sussistenza di una

condotta colposa, commissiva o omissiva, ascrivibile alla docente.

Ed avendo ritenuto, con incensurabile apprezzamento, che la dichiarazione, conforme all'assunto dell'attore, resa dall'unica teste, compagna di scuola dell'infortunata, era poco credibile, in considerazione della poca affidabilità del ricordo di fatti risalenti nel tempo (circa otto anni prima della deposizione) e, per di più, percepiti quando la teste

era poco più che una bambina, ha conseguentemente concluso che, venuta meno l'unica prova offerta dall'attore, la domanda doveva essere rigettata.

11. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2735 c.c., concernente la confessione giudiziale e dell'art. 116 c.p.c., concernente la valutazione delle prove, nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi.

Sostiene il ricorrente che erroneamente la corte d'appello ha attribuito valore di confessione alla denuncia di sinistro inoltrata alla R.A.S. dal preside della scuola media e sottoscritta dal padre dell' alunna.

12. Il motivo è inammissibile.

La censura non riguarda un punto decisivo. Come già rilevato, la ravvisata inattendibilità dell'unica prova testimoniale raccolta è di per sé sufficiente a sorreggere il rigetto della domanda, per totale carenza di prova. Risulta quindi non determinante, nell'economia della decisione, l'ulteriore riferimento alla denuncia di sinistro a suo tempo inoltrata alla R.A.S. dal preside della scuola media, e sottoscritta anche dal padre dell'alunna, nella quale si riferiva che l'alunna, mentre si recava dal suo banco verso la lavagna, era scivolata riportando lesioni.

13. In conclusione il ricorso è rigettato.

14. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il giorno 8.2.2002.

(Firme)

Depositata in Segreteria

oggi, li 27 giugno 2002

---

La pagina [http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/sencas9346\\_02.html](http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/sencas9346_02.html)  
è stata modificata Lunedì 7 ottobre 113, alle ore 23:9:15 - [Educazione&Scuola©](#)

Stalking - (Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, Sentenza 11 giugno 2018, n. 26595)

**Stalking - Cassazione Penale: gli atti di bullismo integrano il reato di atti persecutori se costringono il compagno a cambiare scuola**

La Cassazione con una recente pronuncia ha fornito un importante spunto di riflessione chiarendo la relazione che sussiste tra atti di bullismo e stalking, confermando la condanna di due minori che per tutto l'anno scolastico avevano vessato un compagno di classe, producendo nella vittima uno stato di ansia e di paura per la propria incolumità, costringendola ad interrompere la frequenza scolastica. Tali condotte integrerebbero correttamente il reato di atti persecutori (stalking).

La vicenda

Nel caso in esame due minori avevano posto in essere, in danno di un compagno di scuola, una pluralità di condotte vessatorie, costringendo la vittima ad interrompere la frequenza scolastica, e infine, a cambiare scuola. Tali condotte determinavano un'evidente alterazione delle condizioni di vita del minore accompagnato da un perdurante stato di ansia e di paura per la propria incolumità.

La Corte di appello di Catania confermava la sentenza con cui il Tribunale per i minorenni di Catania aveva condannato i due imputati in relazione ai reati di lesione personali aggravate, percosse e atti persecutori. Avverso tale sentenza entrambi gli imputati proponevano ricorso in Cassazione.

La decisione

A parere del giudice di legittimità i motivi di impugnazione avanzati dai ricorrenti risultano generici, non specifici e meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. Con essi i ricorrenti hanno proposto una mera rivalutazione delle risultanze probatorie, compito non rimesso alla corte, che non può reinterpretrare gli elementi di prova valutati dal Giudice di merito ai fini della decisione.

Altresì è apparsa inutile la difesa dei due ricorrenti che aveva provato a minimizzare l'accaduto evidenziando che la vittima avrebbe lasciato l'istituto scolastico non a causa delle condotte degli imputati, bensì per decisione dei genitori di denunciare la scuola.

Piuttosto per la Cassazione appare del tutto condivisibile e puntuale il percorso argomentativo seguito dal giudice di secondo grado con riferimento alla ritenuta sussistenza dei reati contestati, sottolineando che la pluralità delle condotte vessatorie avrebbero determinato un'evidente alterazione delle condizioni di vita del minore, integrando, correttamente, la fattispecie **incriminatrice di cui all'articolo 612-bis del Codice Penale (Atti persecutori)**, unitamente all'accertato stato di ansia e di paura per la propria incolumità fisica, insorto nel minore.

Inoltre secondo la Cassazione, la Corte Territoriale avrebbe fornito un'esauriente risposta a tutti i rilievi difensivi, ponendo a fondamento della sua decisione la narrazione della persona offesa, sottoposta a specifica verifica e individuando importanti elementi di riscontro alla narrazione di quest'ultima (testimonianze dei compagni di classe, video registrati con i telefonini).



I giudici hanno sottolineato, poi, la gravità dei fatti posti in essere nonché l'assenza di un processo di maturazione e di rivisitazione critica del proprio operato da parte degli imputati “i quali, continuando ad affermare che la persona offesa è stata vittima di scherzi, dimostrano di non aver compreso la gravità della propria condotta”.

Pertanto, alla luce di tali evidenze, il ricorso dei due ricorrenti è stato rigettato.

# Lo studente continua a fare il bullo, punita la scuola che non interviene

22 Maggio 2018

Il tribunale di Roma condanna il ministero dell'istruzione

di

Giuseppe

Mantica

Va condannata la scuola che rimane inerte di fronte ad episodi di bullismo: e per essa chi paga è il Ministero dell'Istruzione. Con una sentenza (n. 6919/2018), la tredicesima sezione del Tribunale di Roma ha accertato danni fisici e non-patrimoniali per un ragazzo che subiva aggressioni da parte di un compagno di classe. Così il giudice, oltre al Miur, ha obbligato a pagare, il risarcimento dei danni, il bullo (frattempo divenuto maggiorenne) ed i suoi genitori; la condanna è dichiarata in solido, ossia il creditore (la vittima anch'egli, ormai, di maggiore età) può pretendere il pagamento dell'intera somma da uno qualsiasi dei debitori solidali.

Il principio che ha implicato la soccombenza della scuola, e quindi del Ministero, è quello consolidato nell'articolo 2048 del codice civile che riferisce ai precettori ed agli insegnanti le responsabilità per i fatti illeciti commessi dagli allievi, per il tempo che sono sotto la loro vigilanza. I ragazzi frequentavano la prima classe di un istituto tecnico (ragioneria) di Montefiascone, e già dai primi giorni di frequenza il bullo trovava pretesti per insultare e vessare la sua vittima, e continuava per tutto l'anno senza che il preside intervenisse per evitare la situazione e gli episodi (nonostante i fatti fossero evidenti e noti al corpo docente); si accertava che solo a voce ed informalmente alcuni professori avevano richiamato il protagonista negativo, senza però che queste azioni minimali avessero alcun effetto migliorativo. Queste omissioni di attivare provvedimenti disciplinari, e recuperativi della serenità in classe, sono state fortemente valutate nella decisione di condannare scuola e ministero per la «culpa in vigilando»; resterà da vedere se il dicastero di Viale Trastevere procederà contro il dirigente per negligenza nell'assolvimento dei propri doveri di servizio pubblico. In questo contesto il bullo continuava a molestare il compagno di classe tanto che un giorno, dopo averlo insultato e minacciato in classe, ad uscita da scuola lo

sputava, lo spintonava e lo colpiva con numerosi pugni, procurandogli, più gravemente, la frattura del setto nasale per la qual cosa era necessario sottoporlo ad un intervento chirurgico. Ulteriormente va segnalato che la sentenza del Tribunale assegna altre censure alla scuola che pur avendo ricevuto due formali denunce e richieste risarcitorie, (dopo il grave fatto lesivo) da parte del legale dei genitori dell'alunno vittima del bullismo, non aveva dato alcuna risposta, mostrando così perdurante disinteresse e noncuranza della legalità nell'ambiente scolastico pubblico.

Quanto al bullo, il giudice rileva e punisce la mancanza di alcun ravvedimento, anche a seguito del procedimento penale instaurato dinanzi al Tribunale dei Minori della Capitale nel corso del quale l'imputato aveva reso irrealizzabile il programma di messa alla prova (consistente in lavori di pubblica utilità, di una prestazione gratuita in favore della collettività; di condotte riparative, e di risarcimento del danno cagionato e di mediazione con la vittima del reato) per non aver nemmeno cercato o chiesto scusa alla sua vittima.

© Riproduzione riservata

## **Corte di Cassazione – Sentenza n. 9346 del 27 giugno 2002**

**Danno arrecato dall'allievo a se stesso – responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante.**

Deve escludersi che sia invocabile la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2, nei confronti dei precettori, al fine di ottenere il risarcimento dei danni che l'allievo abbia procurato a se stesso.

Nel caso di danno arrecato dall'allievo a se stesso, appare più corretto ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non già nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere per il danneggiato di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Bullismo: responsabilità della scuola e dei genitori

*In caso di bullismo, la scuola può essere ritenuta responsabile quando, una volta informata dell'attività vessatoria, non sia intervenuta.*

*La responsabilità, in via solidale, può essere estesa ai genitori ex artt. 147-2048 c.c.*

## Tribunale di Roma, sezione tredicesima, sentenza del 4.4.2018

...omissis...

Il presente giudizio è stato instaurato dall'attore mentre frequentava il primo anno dell'I.T.C.G. di Montefiascone onde ottenere il **risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza di ripetuti atti di bullismo** commessi nei suoi confronti da xxxx., di cui erano stati informati il Preside ed il Collegio Docenti per il tramite del rappresentante di classe senza che mai fosse stato assunto alcun provvedimento, culminati, nella mattina del 23 aprile 2008, dopo averlo apostrofato con insulti quali "figlio di p....., ti uccido il fratello più piccolo, devi morire testa di c...", seguiti da sputi e pugni al volto, cagionandogli la rottura del setto nasale e contusioni della regione orbitale come certificato xxxxxxxx" di Viterbo, ove il minore era stato ricoverato

immediatamente dopo l'accaduto. Tale aggressione aveva avuto inizio durante le lezioni, era proseguita al momento dell'uscita presso il cortile della scuola e si era conclusa fuori il cancello della stessa, sotto gli occhi di studenti (tra gli altri, xxxxxxxx. e Sxxxxx e professori (Prof. xxx Le indagini svolte dall'Autorità inquirente avevano confermato la dinamica descritta in denuncia querela ed avevano rivelato alcuni dati importanti in ordine alla condotta da "bullo" ...omissis...ed all'atteggiamento incomprensibilmente omertoso dell'Istituto scolastico. In particolare, sentite a xxxxxx compagne di classe del xxx., avevano concordemente riferito: che sin dai primi mesi di scuola il xx. aveva iniziato a tenere nei confronti del xxxxxx. un atteggiamento marcatamente discriminatorio ed offensivo e che spesso gli si rivolgeva con frasi del tipo "tu puzzi, mi fai schifo" oppure minacciando di picchiarlo; che mai il G. aveva dato causa, con il proprio, al comportamento del ...omissis...; che il 23.4.2008, durante la lezione di matematica del Prof. ...omissis... aveva rivolto all'odierno attore parole del tipo: "tu puzzi, mi fai schifo, figlio di p...." ..e sputandogli addosso lo aveva minacciato dicendogli: ti chiappo fuori scuola"; che detto comportamento era proseguito durante tutta la mattinata ed all'uscita della scuola, quando gli studenti si trovavano nel cortile, il ...omissis...aveva dapprima spintonato violentemente il ...omissis... poi lo aveva colpito con numerosi pugni, facendolo rovinare in terra; vista la scena, accorrevano in soccorso ...omissis...alcuni compagni ed il ...omissis... docente di matematica; il personale docente e la Preside dell'Istituto erano stati avvertiti dagli stessi studenti dei comportamenti persecutori tenuti ...omissis...ai danni del ...omissis...ma ciò nonostante non era mai stato adottato alcun provvedimento; il teste ...omissis...iscritto ad una sezione diversa del medesimo istituto e conoscente di entrambe le parti, pur non essendo presente all'episodio del 23.4.2008, aveva confermato la notorietà del fatto che il ...omissis...fosse solito offendere e prendere in giro il ...omissis...; con raccomandate a.r. ...omissis...e 1.7.2008, inviate per conoscenza anche al Provveditorato agli Studi di Viterbo, la Difesa ...omissis...aveva preso contatti con l'I.T.T.C...omissis...ai fini risarcitori, stigmatizzando il comportamento dell'intero corpo docente per non aver dato peso alle ripetute segnalazioni degli studenti in ordine La Nuova Procedura Civile  
Direttore Scientifico Luigi Vela al comportamento del C. non aver fatto nulla affinché l'episodio del 23.4.2008 fosse evitato. Entrambe le missive erano rimaste prive di riscontro. Nel frattempo ...omissis...stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura nasale e gli iniziali 30 giorni di prognosi erano stati protratti a 40. Aveva fatto seguito un lungo periodo di convalescenza fisica e psichica.

Sottoposto a consulenza medico legale nel giugno 2008 (a distanza di due mesi dall'accaduto) il ...omissis...aveva riscontrato "postumi di carattere permanente consistenti in un deficit a carico della ventilazione della narice destra con associata alterazione dell'efficienza estetica" e li aveva valutati nel seguente modo:

incapacità temporanea totale: 30 giorni;

incapacità temporanea parziale al 50%: 30 giorni;

invalidità permanente: 6%.

Il 1 febbraio 2011 aveva avuto inizio il processo penale a carico del ...omissis...per i reati di cui agli artt. 594, 612 e 582 c.p. dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma e, interrogato dal GUP sui fatti di cui al capo d'imputazione, il ragazzo aveva ammesso gli addebiti affermando: "ho pensato di dire la verità a ...omissis...circa il fatto che puzzava ma non ricordo di averlo offeso...ammetto di avergli sputato addosso e di averlo colpito con un pugno", negando tuttavia di aver minacciato di morte il fratellino più piccolo. Sul perché, a distanza di tre anni, non si fosse mai scusato con

...omissis...per l'accaduto, aveva risposto: "il giorno dopo i fatti ho provato a chiamare ...omissis...ma il suo telefonino era spento. Non avevo il suo numero di casa. Da allora non ho più tentato di contattare il ...omissis... All'esito dell'esame, vista la richiesta formulata, il Collegio aveva incaricato il servizio sociale di predisporre un programma di messa alla prova che comprendesse "un percorso di mediazione con la vittima del reato" e aveva rinviato all'udienza del 7 giugno 2011. Tale auspicio si era manifestato del tutto irrealizzabile, tanto che dopo detta udienza il C. non aveva mai avvicinato l'odierno attore per formulargli le proprie scuse per quanto avvenuto e manifestare un barlume di pentimento. Tanto meno ciò era stato fatto dai genitori del ...omissis...udienza del 1.2.2011 (ed a quelle successive) dinanzi al Tribunale per i Minorenni ed in genere del tutto disinteressati alle vicende del figlio. Preso atto della non fattibilità del programma, all'udienza del 18.10.2011, il GUP presso il Tribunale dei Minorenni di Roma aveva rigettato l'istanza di messa alla prova per carenza degli elementi soggettivi (ex art. 28 D.P.R. n. 448 del 1988) disponendo quindi il rinvio a giudizio dell'imputato.

Premetteva la Difesa ...omissis...che il personale degli istituti statali si trova in rapporto organico con l'amministrazione statale e non con il singolo istituto, con la conseguenza che, nei giudizi di risarcimento per il danno cagionato ad un minore per il periodo in cui è affidato alla responsabilità dell'insegnante, sussiste legittimazione passiva del ministero della pubblica istruzione, che si surroga al personale scolastico, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave.

A mente dell'art. 2048 c.c. "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Poiché, per giurisprudenza ormai consolidata, rientra nel concetto di "precettori" anche il personale docente delle scuole pubbliche e private, ne deriva che tutti gli insegnanti sono responsabili dei danni cagionati a terzi dal fatto illecito dei loro allievi, nel tempo in cui si trovano sotto la loro sorveglianza. Il fondamento di tale responsabilità, per fatto altrui, risiede nel principio dell'"affidamento", nel fatto cioè che gli allievi vengono, appunto, affidati alla scuola, seppure per poche ore al giorno, per ragioni di educazione e di istruzione. Tale affidamento" permane durante l'intero orario scolastico, sia durante lo svolgimento delle attività strettamente didattiche che in quelle di svago, dall'ingresso a scuola (recte, sin dall'accesso al cortile o comunque alle pertinenze dell'istituto) sino all'uscita, ivi compreso il tragitto La Nuova Procedura Civile  
Direttore Scientifico: Luigi Viola compiuto dall'apposito pulmino.

Pertanto, ove il danneggiato fornisca la prova che l'evento lesivo si è verificato nel periodo in cui il minore era affidato alla scuola, opererà automaticamente la presunzione di colpa per l'inosservanza dell'obbligo di sorveglianza in capo alla stessa, vincibile solo con quella di non aver potuto impedire l'evento. Tale è l'ipotesi del caso fortuito (ossia di un evento straordinario non prevedibile, con giudizio ex ante) o quella in cui si dimostri di aver adeguatamente vigilato i minori rispetto alla loro età, alla maturità ed alle condizioni ambientali dell'istituto. La Difesa dell'attore riteneva senz'altro operante la presunzione di cui all'art. 2048 c.c., senza che l'istituto scolastico I.T.C.G...omissis...potesse fornire alcuna prova liberatoria sul punto.

Infatti, in primo luogo, come dichiarato dalla ...omissis...aveva iniziato ad insultare il ...omissis... ("tu puzzi, mi fai schifo...figlio di pppp") poco prima della ricreazione, durante le 10,30, durante la lezione di matematica del ...omissis...quello stesso frangente ...omissis...aveva anche sputato contro lo sfortunato compagno. Nel corso delle ore successive, ...omissis... aveva continuato a rivolgere ...omissis...frasi offensive. All'uscita da scuola, quando gli studenti si trovavano ancora all'interno del cortile, il ...omissis... era stato spintonato sin fuori il cancello e preso a pugni

...omissis...riportando la frattura del naso. I fatti erano pertanto avvenuti durante l'orario scolastico all'interno dell'istituto e si erano protratti senza soluzione di continuità per tutta la mattinata sino all'uscita, nelle pertinenze della scuola, sotto gli occhi di studenti e professori, intervenuto in soccorso dell'odierno attore, sanguinante ed in stato confusionale.

Come espressamente affermato dai compagni di scuola nel corso delle indagini preliminari, il ...omissis...aveva iniziato a perseguitare il ...omissis... con comportamenti gravemente discriminatori, offensivi e minacciosi, sin dai primi mesi di scuola, tanto che la teste ...omissis...aveva dichiarato di aver personalmente segnalato detti accadimenti ai docenti. Nonostante ciò, non era mai stato adottato alcun provvedimento nei confronti del ...omissis...a ...omissis...ancor prima, se il C. aveva potuto perseguitare indisturbato il ...omissis...sotto gli occhi dei propri compagni, finanche durante lo svolgimento delle lezioni, era evidente che presso l'istituto scolastico I.I. ...omissis...non era stata esercitata alcuna vigilanza degli studenti, degna di essere definita tale, con conseguente piena applicabilità dell'art. 2048 c.c.

D'altro canto, anche i genitori del ...omissis... all'epoca dei fatti minore di età, dovevano ritenersi responsabili, ai sensi dell'art. 2048 c.c., per culpa in educando.

Infatti, come da insegnamento della Suprema Corte, la responsabilità risarcitoria per fatto illecito del minore si aggiunge sempre a quella dell'amministrazione scolastica.

Sentore determinante della inadeguatezza dell'educazione impartita era costituito dalle modalità del fatto illecito, rivelatrici del grado di maturità e rispetto delle regole del minore che aveva mortificato per mesi il compagno, dicendogli che faceva schifo e che puzzava, sputandogli addosso additandolo come "un figlio di puttana" al quale minacciava di uccidere il fratellino più piccolo e, da ultimo, umiliandolo davanti a tutta la scuola prendendolo a pugni sino a rompergli il naso. Tale comportamento, affermava la Difesa attorea, denotava, da un lato, la totale mancanza di sentimenti quali il rispetto, l'altruismo e la tolleranza verso il prossimo, dall'altro la sfacciata presunzione di poter fare qualunque cosa, di essere più forti e quindi intoccabili. Aggiungeva a ciò che il ...omissis... adottava tale condotta all'interno della scuola, financo durante le ore di lezione, a totale riprova della totale insubordinazione del minore alle regole, ai docenti ed all'autorità scolastica in genere. Era chiaro dunque che il ...omissis...avesse avuto gli insegnamenti necessari a relazionarsi in modo civile e rispettoso con gli adulti e coetanei. D'altra parte, il disinteresse dei genitori rispetto alla crescita ed alla educazione del figlio era dimostrata dal fatto che nessuno dei due (per altro, risultava che il padre del ...omissis... fosse addirittura un avvocato del Foro di Reggio Calabria) aveva inteso accompagnarlo all'udienza dell'11 febbraio 2011, né a quelle successive, né alcuno La Nuova Procedura Civile  
Direttore Scientifico Luigi Vito dei due aveva formulato le proprie scuse ...omissis...ovvero ai genitori di questi per quanto occorso il 23.4.2008, tanto meno avevano spinto il figlio a farlo, dimostrando così di non averne censurato il comportamento. A distanza di quattro anni da quanto accaduto nell'istituto I.T.C...omissis..., nessuno si era scusato ...omissis...per il danno arrecatogli, né aveva formulato proposte risarcitorie.

a difesa del ...omissis... riteneva pertanto la sussistenza di tutti i presupposti per ritenere responsabili sia l'amministrazione scolastica che i genitori del ...omissis... ex art. 2048 c.c.

In ordine al quantum debeatur richiamava le risultanze della propria consulenza di parte che gli aveva riconosciuto 30 giorni di inabilità temporanea totale, 30 giorni di inabilità temporanea relativa al 50% ed una invalidità permanente del 6%, oltre al



danno morale subito per le insistenti offese e minacce proferite pubblicamente a scuola, anche alla presenza dei compagni, ai gesti oltraggiosi subiti anche in classe ed il pestaggio per cui non era stato in grado di difendersi; dall'altro, vi era il disagio per il danno estetico riportato, idoneo ad incidere sul suo modo di relazionarsi con i suoi coetanei e che lo condizionava, ancora all'epoca dell'atto introduttivo del giudizio, soprattutto nell'approccio con le ragazze.

Concludeva pertanto affinché il Tribunale, ritenuta la sussistenza di una colpa in vigilando ex art. 2048 c.c., in capo all'istituto I...omissis...il Ministero della Pubblica Istruzione nella misura di Euro 17.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;

ritenuta la sussistenza di una colpa in educando in capo dei genitori di ...omissis...li condannasse, in solido tra loro, a risarcire il danno cagionato ad E.G. per i fatti indicati in narrativa nella misura di Euro 17.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;

ritenuta la sussistenza di una responsabilità ex art. 2043 c.c. in ...omissis...lo condannasse a risarcire il danno cagionato ad E.G. per i fatti indicati in narrativa nella misura di Euro 17.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.

Si costituiva il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca rilevando l'infondatezza e/o inammissibilità della domanda attorea rilevando che la responsabilità ex art. 2048 c.c. non può essere invocata per fatti occorsi fuori dagli orari di lezione e al di fuori dei locali adibiti ad istituto scolastico con la conseguenza che il fatto dedotto da parte attrice ai di fuori del cancello dell'istituto scolastico non può rientrare nel campo di applicazione La Nuova Procedura Civile della previsione normativa ora considerata. Dalla riferita dinamica dell'incidente emergeva piuttosto che l'infortunio di cui parte attrice lamentava le conseguenze non era imputabile né al fatto colpevole di terzi, né ad una presunta omissione di vigilanza ad opera del personale scolastico. Dalla riferita dinamica dell'incidente emergeva piuttosto che l'infortunio di natura accidentale nonché del tutto repentino ed imprevedibile non poteva essere in alcun modo impedito da chi esercitava la vigilanza, impossibilità idonea ad integrare la prova liberatoria da parte degli insegnanti.

In proposito rilevava che il corpo docente della classe ...omissis...si era sempre dimostrato particolarmente reattivo nei confronti dello studente C. al fine di farlo desistere dall'esecuzione di una eventuale censurabile condotta nei confronti del G. condotta che, comunque, almeno prima dell'episodio per cui è causa, si era sempre mantenuta - per quanto constava alla parte convenuta - nell'ambito della normale interazione tra adolescenti.

In particolare la Prefissa ...omissis...in seguito ad un episodio riferito dallo stesso G. consistito in un'offesa verbale, avvenuto due mesi prima dell'episodio del 23.4.2008, aveva prontamente redarguito lo ...omissis...quale aveva promesso che non avrebbe mai più ripetuto simili comportamenti. Circostanza simile era avvenuta nello stesso giorno dell'episodio per cui è causa; durante l'intervallo il prof...omissis...di alcuni atteggiamenti di disprezzo verbale ...omissis...nei confronti ...omissis...aveva immediatamente cercato il primo rimproverandolo aspramente e minacciando di deferirlo al Dirigente Scolastico. Lo stesso prof...omissis...una volta terminate le due ore di lezione, aveva riferito di aver personalmente accompagnato la classe I A nel piazzale della scuola e di essersi lì trattenuto. Infine il ...omissis...pochi istanti dopo l'accaduto, non appena accortosi dell'infortunio dapprima si era fermato momentaneamente il traffico presente nella via antistante all'istituto scolastico e

subito dopo aveva chiesto conto dell'accaduto all'alunno ...omissis...Solo dopo essersi accertato che la situazione si era normalizzata, il ...omissis...allontanato dal luogo dell'accaduto.

Alla luce di quanto sopra emergeva che la domanda azionata in giudizio nei confronti del Ministero convenuto, per un episodio avvenuto oltre il termine delle lezioni, fuori dal cancello che delimita il cortile dell'istituto scolastico, oltretutto in uno spazio, colmo in quel momento di studenti e genitori, non avrebbe potuto trovare accoglimento, essendosi verificato l'episodio in un contesto spazio temporale in cui era cessato l'obbligo di vigilanza della scuola. In ogni caso, richiama l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione in materia di responsabilità degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti dei loro allievi, secondo il quale tale responsabilità "trova fondamento nella violazione del dovere di vigilanza e osservando in pari tempo che la Corte di Cassazione è da tempo orientata nel senso di delimitare tale dovere, che non ha carattere assoluto, correlandone il contenuto e l'esercizio all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni, in relazione alle circostanze del caso concreto, correlazione da intendersi di modo che, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti". Nel caso in esame gli studenti coinvolti nell'episodio frequentavano il primo anno ...omissis...dalla Chiesa, scuola secondaria di secondo grado, e non poteva "di certo negarsi il loro avvicinamento all'età del pieno discernimento".

Infine rilevava che nella denegata ipotesi in cui avessero trovato conferma le circostanze di fatto allegate da parte attrice, la sola responsabilità effettivamente predicabile nella specie sarebbe stata quella imputabile all'alunno C. nonché ai genitori dello stesso per culpa in educando, pur prospettata da parte attrice. In via subordinata, contestava il difetto di prove circa l'esistenza delle singole voci di danno "poiché operata senza un preciso prospetto che assegni a ogni voce di danno la singola somma pretesa". In ogni caso contestava l'eccessiva quantificazione dei pretesi danni nonché l'assenza di prova in ordine all'esistenza degli stessi.

Si costituiva il padre del .....omissis..."venutosi a trovare in una situazione di legittimo impedimento nell'esplicazione dei suoi doveri di vigilanza e di educazione, non poteva vedere coinvolta la propria responsabilità per gli atti illeciti del figlio, dal momento che l'interruzione della convivenza e la frequentazione non più abituale non era fatto a lui imputabile", atteso che l'art. 2048 c.c. aveva ritenuto intatta la sua formulazione nel senso di ritenere presunta la responsabilità del genitore per il fatto illecito del figlio minorente convivente, mentre il figlio si era trasferito all'età di undici anni da Reggio Calabria a Bolsena, in provincia di Viterbo, con la madre per consentire a quest'ultima di lavorare alle dipendenze di una società privata, in un periodo di vita in cui non aveva ancora superato l'età della fanciullezza, caratterizzato dalla volubilità della sfera psichica e conoscitiva e purtroppo, nella vita di ...omissis...dall'assenza della figura paterna, che fino a quel momento aveva avuto un importante molo nei processi formativi. La lontananza fisica, correndo tra padre e figlio centinaia di chilometri, aveva fatto sì che ...omissis... subisse, inconsciamente, notevoli mutazioni caratteriali - tipiche di quell'età evolutiva - sia dal punto di vista caratteriale che comportamentale e caratterizzata, sul piano dell'evoluzione psicologica, dall'affermarsi dell'intelligenza concreta di tipo operativo e dal completamento, favorito dalla vita scolastica, del processo di socializzazione. Proprio in tale fase l'avv...omissis...che aveva dovuto subire la scelta della madre di suo figlio di vivere in un'altra città, era stato "costretto a vivere lontano dal figlio, trovandosi nell'impossibilità di poter continuare a formare, istruire ed educare ...omissis...nella sua crescita educativa e culturale", così come aveva fatto sino al suo definitivo

trasferimento a Bolsena. Vi era da dire che il piccolo ...omissis...di carattere tranquillo nei primi anni di vita, durante la sua permanenza a Reggio Calabria si era dimostrato particolarmente disciplinato e prudente sia nell'ambiente di svago che era solito praticare sia in quello scolastico, come dimostrato, in epoca precedente, dall'assenza di particolari episodi quali quello per cui è causa, evidentemente frutto di una particolare situazione psicologica presente nel suo carattere, atteggiata a modelli comportamentali appresi nei procedimenti formativi, anni luce distanti da quelli offerti nella sua fanciullezza dal padre che ne avrebbe voluto seguire i processi futuri". ...omissis...pertanto, "venendosi a trovare in una situazione di legittimo impedimento nell'esplicazione dei suoi doveri di vigilanza e di educazione", non poteva vedere coinvolta la propria responsabilità per gli atti illeciti del figlio, dal momento che l'interruzione della convivenza non era a lui imputabile.

Affermava che delle vicende per cui è causa non era mai stato informato dall'Istituto Scolastico frequentato dal figlio né tanto meno dalla madre che si era limitata a riferire di una banale lite tra ragazzi. Sosteneva che, venuto a conoscenza, solo due mesi dopo il fatto, dell'increscioso episodio avrebbe desiderato prendere contatto con la famiglia del ragazzo per rappresentare il proprio rammarico per l'accaduto ma aveva riscontrato nei suoi riguardi un atteggiamento assolutamente riservato da parte della ex moglie e del ...omissis...omissis... i quali non solo si erano rifiutati di esporre l'esatta dinamica dell'incidente ma avevano dichiarato di non conoscere l'indirizzo della famiglia del G. Addirittura anche la Preside, raggiunta telefonicamente dal C. si era limitata a dichiarare che per la privacy non poteva comunicare alcun nominativo e/o indirizzo di alunni che frequentavano l'Istituto". Asseriva, comunque, la responsabilità del fatto in capo all'Istituto medesimo, il cui personale, come esposto in atto di citazione, sin dall'inizio dell'anno scolastico era stato informato degli insulti ed angherie del C. nei confronti del G. comportamento culminato nella mattina del 23 aprile 2008 allorché il C. in orario scolastico, dopo aver apostrofato il G., gli aveva rivolto degli sputi e lo aveva colpito più volte con pugni al volto; tale aggressione aveva avuto inizio durante le lezioni, era proseguita al momento dell'uscita presso il cortile della scuola e si era conclusa fuori il cancello della stessa.

Sosteneva pertanto la responsabilità dell'Istituto al quale era stato affidato il minore in orario scolastico, contestava il quantum debeatur e concludeva per l'estromissione dal presente giudizio, per il rigetto della domanda attrice nei propri confronti e, in via subordinata, per l'accertamento della propria responsabilità limitatamente al periodo formativo del ...omissis...ed al periodo di convivenza durati per i primi due anni di vita.

Espletata prova testimoniale; dato atto della mancata risposta del ...omissis...formale deferitogli, sulle contrapposte conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione.

#### Motivi della decisione

La teste B.S. ha confermato quanto dedotto nell'atto introduttivo, in ordine alla circostanza che, sin dall'inizio dell'anno scolastico, il C. molestasse di continuo il G. verbalmente, tanto che "se ne era parlato durante l'assemblea di classe e i professori dicevano che sarebbe stato il caso di parlarne con la famiglia di E. da parte degli studenti "per consentirne una migliore igiene personale e se non si fosse trovata una soluzione sarebbero intervenuti loro". La teste ha anche confermato che la mattina del 23 aprile 2008 il ...omissis... in classe aveva insultato Emanuele dicendogli e, sentita a sommarie informazioni dalla Regione Carabinieri Lazio, gli evesse rivolto epiteti quali "tu puzzi. Mi fai schifo. Figlio di p....". Alla risposta del ...omissis..."ti conoscete e i tuoi amici tuoi, siete drogati", ...omissis...aveva risposto "ti chiappo fuori dalla scuola" e

una volta usciti dalla classe, all'interno del piazzale, lo aveva colpito al volto. Analoghe deposizioni erano state rese a sommarie informazioni in sede penale dai testimoni ...omissis...mentre non appaiono scriminanti della responsabilità dell'accaduto le dichiarazioni rese dall'insegnante ...omissis...senza adottare alcun provvedimento definitivo nei confronti del primo. **Appare particolarmente da sanzionare il comportamento della scuola che, avvertita del comportamento vessatorio del ...omissis...confronti del ...omissis...non interveniva lasciando agli studenti il compito di "parlare con la famiglia del ...omissis...per consentirne una migliore igiene personale" e che solo all'esito sarebbe intervenuto l'Istituto, responsabile ex art. 2048 c.c. non solo per i fatti illeciti di ingiurie e minacce ma anche per il fatto illecito integrante il reato di lesioni personali subite dal ...omissis...all'uscita della scuola (cfr. Cass. 14701/2016), in cui erano culminate le angherie cominciate** La Nuova Procedura Civile Direttore Scientifico Luigi Viola **all'inizio dell'anno scolastico da parte del C...omissis...., la cui età, lungi da integrare un elemento scriminante in favore della scuola, pare aggravare la responsabilità della stessa trattandosi di comportamento adottato in un momento particolarmente formativo della personalità del minore.**

**Accanto alla responsabilità della scuola deve riconoscersi la responsabilità in solido dei genitori del ...omissis...ai sensi del richiamato art. 2048 c.c. Invero, La separazione, il divorzio ed il successivo trasferimento della madre del minore non valgono ad esimere da responsabilità il padre dello stesso, tenuto comunque a mantenere, istruire ed educare il figlio ed assisterlo moralmente ex art. 147 c.c., soprattutto in un periodo particolarmente difficile quale quello dell'adolescenza, nonostante la lontananza del figlio medesimo, non ritenendo nemmeno di accompagnare il figlio all'udienza del 1 febbraio 2011 dinanzi al GUP presso il Tribunale dei Minorenni, né di formulare le proprie scuse al G., a nome del figlio, nel presente giudizio, nel quale si è costituito unicamente per denegare ogni responsabilità.**

Quanto ai danni fisici, la CTU medico-legale espletata sulla persona di ...omissis...quattordicenne all'epoca del fatto, in conseguenza dello stesso riportò lesioni da cui derivarono "esiti di frattura ossa proprie del naso trattata con riduzione chiusa con minima riduzione dell'efficienza estetica", valutati nella misura del 2,5% quanto all'I.P. ricompreso danno fisiognomico e psichico, giorni 30 quanto alla I.T.T. e giorni 30 quanto alla I.T.P. al 50%.

Il Giudice, condividendo integralmente le valutazioni del CTU, ritiene equo liquidare all'attore, in conseguenza del pregiudizio subito, Euro 4.869,00 per l'inabilità temporanea, assoluta e relativa, ed Euro 2.962,55 per l'invalidità permanente.

- E' nota a questo Tribunale la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale "la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto";

- ferma restando l'adesione di questo giudice al principio fondante di tale pronuncia, ossia essere "l'equità non soltanto La Nuova Procedura Civile Direttore Scientifico Luigi Viola "regola del caso concreto" ma anche "parità di trattamento" e preso atto che la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato dalla stessa pronuncia, deriva da una 'operazione di natura sostanzialmente ricognitiva', il Tribunale, in attesa del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto, reputa adeguato a perseguire lo scopo

indicato, liquidare il danno accertato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, adottate, peraltro, anche da altri tribunali italiani, trattandosi di parametri desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con maggior carico di affari e che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile;

Il **danno non patrimoniale** deve essere determinato tenendo conto di tutti i pregiudizi non patrimoniali sofferti dall'attore, in conseguenza delle lesioni, delle minacce e delle ingiurie subite, in ossequio all'insegnamento ultimo della Corte di Cassazione - che, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 26972 del 2008, alla luce anche della successiva sentenza n. 20292 del 2012, ha inteso, senza escludere la sussistenza del danno morale soggettivo (cioè la sofferenza interiore) e senza riconoscere l'esistenza dell'autonoma categoria del danno "esistenziale" (Cfr. Cass. n. 3290 del 2013), ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione della integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito (nel caso in esame integrante anche gli estremi dei reati di ingiurie, minacce e lesioni colpose) - sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale (danno dinamico-relazionale), consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane patite da parte attrice; si ritiene equo, quindi, maggiorare, nel caso in esame, il danno non patrimoniale complessivo ai Euro 4.500,00 al valore attuale.

I danni liquidati ammontano a totali Euro 12.331,55. Oltre a tale importo competono all'attore gli interessi, intesi quale lucro cessante, nella misura, che appare congrua, pari al saggio degli interessi legali sulla somma di Euro 3.000,00 devalutata al 1.10.2007, via via rivalutata sino alla data del 23.4.2008, e dall'epoca successiva sulla somma di Euro 12.331,55 devalutata sino a quella data, via via rivalutata sino alla data della presente decisione. Al pagamento di sorte capitale ed interessi devono essere condannati i convenuti, in solido tra loro, ivi compreso C.A. responsabile ex art. 2043 c.c. per i danni cagionati all'attore. Sulle somme sopra liquidate per sorte capitale ed interessi competono gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vendono liquidati come in dispositivo, ex D.M. n. 55 del 2014, ivi comprese le spese di CTU , mentre non risultano documentate le spese di CTP

pqm

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

condanna in solido ...omissis...ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a pagare in favore ...omissis...titolo risarcitorio del danno, la somma di Euro 12.331,55 oltre interessi nella misura, sulle somme e dalle scadenze così come indicato in motivazione;

condanna in solido ...omissis...ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in Euro 458,00 per esborsi ed in Euro 4.835,00 per onorari, oltre a rimb. forf., IVA e CPA come per legge, oltre a spese anticipate di CTU.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2018.

Depositata in Cancelleria il 4 aprile 2018.



## Sentenza/Bullismo: genitori pagano per figlio che inventa tutto

[Home](#) > [Professione](#) > [Organizzare la scuola](#) > [Sentenze vari organismi](#) > Sentenza/Bullismo: genitori pagano per figlio che inventa tutto

### ***La responsabilità della famiglia. Se il figlio s'inventa i bulli, i genitori pagano***

*IlSole24Ore* - 29 gennaio 2018 - di Marisa Marraffino

Inventarsi di essere vittima dei bulli può costare caro ai genitori del minore che ha mentito. Rischiano infatti di dover risarcire i danni a chi è stato ingiustamente accusato di bullismo. È successo in Liguria: il Tribunale di Savona con la **sentenza 79 del 22 gennaio 2018** ha condannato il padre e la madre di un ragazzo a pagare 7.800 euro a titolo di danno morale al minore che aveva accusato ingiustamente e la stessa cifra a sua madre, oltre a circa mille euro di danni patrimoniali.

La sentenza trae origine da una denuncia presentata da un ragazzino di n anni, tramite la madre, che aveva dichiarato di essere vittima di atti di bullismo in particolare lesioni, richieste di denaro, minacce anche con armi che sarebbero stati compiuti da tre minorenni nei bagni della scuola. Le indagini portarono all'individuazione dei tre autori, uno dei quali aveva compiuto 14 anni e poteva quindi essere imputabile.

Il presunto autore in quell'occasione aveva dovuto nominare un avvocato ed era stato interrogato, essendo indagato per rapina, estorsione, lesioni e porto d'armi. Un capo di imputazione allarmante, se non fosse che dopo qualche giorno la presunta vittima ha ritrattato, dichiarando di essersi inventato ogni cosa. Da qui il contrattacco dei genitori del ragazzo accusato che hanno deciso di citare in giudizio i genitori della falsa vittima, sostenendo che là loro vita era stata rovinata dalle accuse infondate.

Per il giudice non ci sono dubbi: la gravità della menzogna è tale da dimostrare, senza possibilità di prova contraria, la mancanza di educazione del figlio, colpevole di essersi inventato fatti così preoccupanti. A nulla rileva l'età del minore né il fatto che i genitori avessero chiesto di poter sentire, a propria difesa, dei testimoni. Il minore che mente inventandosi dei reati commette infatti calunnia e questo non lascia dubbi sulla colpa in educando dei genitori.

La responsabilità non consiste tanto nel non aver impedito il verificarsi del fatto, ma nella condotta precedente, ovvero nella violazione del dovere di educare e istruire i figli che grava su ogni genitore in base all'articolo 147 del Codice civile. Questo obbligo -spiega il giudice - consiste nella «costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti e a realizzare una personalità equilibrata», consapevole anche della responsabilità derivante dalle proprie bugie.

Per stabilire l'entità del danno il giudice ha nominato un consulente tecnico d'ufficio che ha quantificato in 100 giorni l'invalidità temporanea subita dalla madre e dal figlio, corrispondente ai giorni di ansia e paura trascorsi prima dell'archiviazione del caso. Si legge nella sentenza che la madre «ha vissuto in quanto genitrice di un piccolo delinquente il fallimento del proprio ruolo genitoriale» e per questo ha diritto in proprio a un risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in una somma superiore a quella stabilita dalle tabelle del tribunale di Milano, cioè in 100 euro al giorno.

A nulla vale poi l'eccezione dei genitori dell'accusatore che avevano puntato il dito contro le pagine Facebook della madre del presunto autore che non facevano trasparire alcuno stato d'ansia. Per il giudice Facebook «non può certo essere considerato un diario sempre attendibile della vita quotidiana, laddove conta apparire piuttosto che essere, tanto che il consulente tecnico d'ufficio ha accertato l'invalidità temporanea in capo alla madre».

Non è la prima volta che i tribunali accendono un faro sulla responsabilità genitoriale in caso di episodi di bullismo, ma la pronuncia mette in guardia sull'importanza di dire la verità, soprattutto quando una

bugia può far avviare un processo penale a carico di altri. Vero è che non sempre negli episodi di bullismo la vittima ha una reale capacità di autodeterminazione e la paura può giocare un ruolo importante. Per i giudici però vale l'ultima parola del ragazzo che dichiara di aver mentito e così non lascia scampo ai genitori. È infatti un loro dovere educare i figli alla lealtà e accertarsi che stiano dicendo la verità, soprattutto in casi come quelli di bullismo in cui spesso le responsabilità sono sovrapposte e non facili da accertare nella loro reale portata.

La norma di riferimento è l'articolo 2048 del Codice civile che pone in capo ai genitori la responsabilità civile per i fatti commessi dai figli minorenni, ameno che non provino di non aver impedito il fatto. Sono già molti i casi in cui i giudici non hanno concesso ai genitori la prova contraria perché il fatto era ritenuto talmente grave da rendere inutile ogni tentativo di discolparsi.

Era già successo ad Alessandria dove il Tribunale (sentenza 439 del 16 maggio 2016) aveva ritenuto responsabili i genitori del minore che non si era dissociato da un'azione di cyberbullismo, in cui più ragazzi stavano filmando per poi diffondere in rete video violenti e offensivi ai danni di un altro minore. Lo aveva già stabilito anche la Cassazione che aveva richiamato l'attenzione sul fatto che tutti coloro che prendono parte a un episodio di bullismo, sia che abbiano avuto un ruolo di primo piano o solo un ruolo secondario, sono solidalmente responsabili.

Se si tratta di minorenni, del danno causato rispondono i genitori (sentenza 20192 del 25 settembre 2014). Maggiori e più articolate sono quindi le responsabilità genitoriali che oggi includono anche la corretta informazione sull'uso dei dispositivi digitali. Dopo le recenti riforme in tema di cyberbullismo, l'educazione digitale diventa un'emergenza. Se da una parte si sono ampliati i poteri di azione dei minori che abbiano compiuto 14 anni, dall'altra i genitori si devono concentrare sull'importanza di educare i figli alla consapevolezza dei propri diritti e doveri, sapendo che una loro menzogna può portarli dritti in tribunale.

## Bullismo a scuola: responsabilità sia della scuola che dei genitori

**Autore:** Alesso Ileana

**In:** Diritto civile e commerciale

**Tribunale di Roma, Sezione XIII, sentenza 4 aprile 2018, n. 6919**

Una scuola del viterbese e i genitori di un minore vengono citati in giudizio presso il Tribunale civile di Roma perché il minore, noto per **atti di "bullismo"**, aveva mortificato per mesi un compagno di classe quattordicenne dicendogli che faceva schifo, sputandogli addosso e apostrofandolo come "figlio di puttana". Inoltre il bullo lo aveva minacciato di uccidergli il fratellino più piccolo e lo aveva umiliato davanti a tutta la scuola prendendolo a pugni fino a rompergli il naso. Il tutto nell'indifferenza, se non nell'atteggiamento omertoso, degli insegnanti e del Preside obbligati per legge a sorvegliare i minori loro affidati.

Alla **vittima di tali comportamenti persecutori** il medico aveva riscontrato sia un mese di inabilità temporanea totale, sia un mese di inabilità temporanea al 50% nonché una invalidità permanente del 6%. Inoltre nel corso del processo civile venivano evidenziati i conseguenti **"danni morali"** e i disagi per i **danni estetici** subiti, tali da condizionare fortemente la vittima nei rapporti con i coetanei, soprattutto nell'approccio con le ragazze.

Tale ricostruzione dei fatti era già stata confermata in sede penale, al Tribunale per i minorenni a seguito della denuncia querela fatta dalla vittima e nel successivo giudizio civile, si costituivano:

- il padre del bullo per declinare ogni addebito dichiarando che al momento dei fatti, a causa del divorzio dalla consorte, non era nelle condizioni di esercitare la vigilanza richiesta dalle leggi vigenti;
- il Ministero della pubblica istruzione negando ogni responsabilità e dichiarando che l'aggressione era avvenuta al termine delle lezioni e al di là del cancello di ingresso della scuola.

Il **Tribunale di Roma**, usando parole gravi sia nei confronti della Scuola che dei genitori del bullo, condanna gli stessi e il Ministero, evidenziando che:

- 1) i testimoni dei fatti hanno confermato le dichiarazioni della vittima su tutte le vessazioni subite sia all'interno della scuola sia all'esterno di essa;
- 2) i **genitori** del bullo sono **pienamente responsabili** per i comportamenti persecutori compiuti dai figli minori. Il divorzio del padre e il successivo trasferimento della madre non valgono ad esimere l'obbligo di educare ed istruire il figlio ed assisterlo moralmente, soprattutto in un periodo difficile come l'adolescenza. Del resto il padre, sottolinea il Tribunale civile di Roma, non aveva neppure ritenuto di accompagnare il figlio all'udienza penale al Tribunale per i minorenni né di fare le scuse a nome del figlio che da parte sua non mostrava alcun barlume di pentimento.
- 3) **egualmente responsabile è il Ministero dell'Istruzione** poiché gli insegnanti e il Preside sebbene avvertiti, anche nel corso delle riunioni del Collegio docenti per il tramite del rappresentante di classe, dei



comportamenti vessatori del bullo non erano intervenuti per adottare i doverosi provvedimenti nei confronti dello stesso, venendo così meno ai loro obblighi di legge.

Per tutti i motivi esposti il **Giudice condanna sia i genitori che il Ministero al risarcimento dei danni** patiti dallo studente comprendenti sia le lesioni fisiche che i danni esistenziali e relazionali.

### **Volume consigliato**

<https://www.diritto.it/bullismo-scuola-responsabilita-sia-della-scuola-dei-genitori/>

# Bullismo, scuola responsabile per colpa in vigilando

Da **Massimiliano De Conca**

18 ottobre 2013

[Condividi su Facebook](#)

[Tweettalo](#)

La sezione decima civile del Tribunale di Milano ha emesso una sentenza (8081/13) con la quale condanna il MIUR a risarcire 10.000 euro per danni morali ad un adolescente vittima di episodi di bullismo avvenuti durante l'orario scolastico. L'intera notizia è riportata su [Il Sole 24 ore \(Diritto\)](#).

Questo fenomeno di prevaricazione e disagio tocca fino a **un bambino su tre**. Il problema riguarda in particolare bambini e adolescenti nelle fasce di età comprese tra i **7-8 anni e i 14-16 anni**, ossia scuole elementari e gli anni a cavallo tra le scuole medie inferiori e superiori, giovani ragazzi in età pre-adolescenziale ed adolescenziale.

La sentenza del Tribunale di Milano ha allargato il concetto di *colpa in vigilando* rendendo insufficiente anche lo stesso principio della prevenzione: *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere od una arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”* (art. 2048 c.c. Il co. del Codice Civile)

Là dove poi si tratti di docenti di una scuola pubblica, la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione in virtù del principio organico ai sensi dell'art.28 della Costituzione che da una parte il principio della responsabilità *in proprio* dei pubblici dipendenti che agiscono quali organi della pubblica amministrazione, dall'altra la responsabilità della stessa pubblica amministrazione per gli atti illeciti da loro commessi e che ha natura *diretta* in virtù del cosiddetto rapporto organico che immedesima l'attività degli organi con quella dell'ente pubblico (cfr, tra altre, Cass. Sez. Un. 9.4.1973 n. 997).

E alla famiglia dell'aggressore cos'è successo? Sì, perché se è **presente la colpa in vigilando**, è **altrettanto vera la colpa in educando**, che non è a carico della Scuola.

Di quali valori si nutre il 'bullo'? Li apprende soltanto a Scuola?

# Bullismo e culpa in vigilando – Tribunale Milano, Sezione 10 civile, 7 giugno 2013 n. 8081

Tribunale Milano, Sezione 10 civile  
Sentenza 7 giugno 2013, n. 8081  
RESPONSABILITA' DEL'ISTITUTO SCOLASTICO PER DANNI SUBITI DAL MINORE – DOMANDA GIUDIZIALE – OGGETTO – DANNO SUBITO DAL MINORE A SEGUITO DELLE PERCOSSE DEI COMPAGNI DI ISTITUTO – MOMENTO TEMPORALE – PERMANENZA A SCUOLA – ISTANZA RISARCITORIA – INQUADRAMENTO EX ART. 2048, COMMA SECONDO, C.C. – ONERE PROBATORIO DELLE PARTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

DECIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 36468/2008 promossa da:

CA.RO., esercente la potestà genitoriale sul figlio minore e successivamente CU.AL., divenuto maggiorenne ed intervenuto volontariamente con comparsa del 08.11.2012, con l'avv. Pa.Ca., ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano

– attore –

contro

Ministero della Pubblica Istruzione,

– convenuto contumace –

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra Ca.Ro., esercente la potestà genitoriale sul minore Cu.AL., conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il Ministero della Pubblica Istruzione per sentirlo condannare, previa declaratoria di responsabilità ex art. 2048 Il comma c.c. degli insegnanti dell'Istituto Comprensivo Statale (...) – Scuola Secondaria di I grado Statale Media (...) di Milano, al risarcimento dei danni patiti dal nominato figlio minore, a seguito delle aggressioni fisiche e/o percosse subite nei mesi di febbraio ed aprile 2005, durante la frequentazione del primo anno scolastico della scuola secondaria di primo grado, da parte degli alunni Le.Bo., An.Oc. e El.Mo.

A sostegno del proprio diritto al risarcimento del danno, parte attrice invocava la responsabilità ex art. 2048 c.c., censurando la condotta omissiva del personale docente dell'Istituto sopra citato, qualificandola come "culpa in vigilando".

Il Ministero della Pubblica Istruzione, pur ritualmente chiamato in giudizio, non si costituiva, rimanendo contumace per l'intero giudizio.

Esperita l'istruttoria orale con prove testimoniali, ed espletata una CTU medico – legale sulla persona di Alberto Cu., in data 08.11.2012, con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c., si costituiva in giudizio il nominato Cu.AL., divenuto maggiorenne nelle more del giudizio. All'udienza del 20.12.2012 l'attore

precisava le conclusioni, come da verbale di causa; disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali, alla udienza di discussione del 12.03.2013 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cpv. c.p.c.

Ritiene questo giudice che la domanda proposta da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2048 c.c. Il comma.

Tale norma, al II e III comma, recita testualmente che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza", prevedendo altresì che tali persone siano "liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Ed infatti, "la presunzione di responsabilità ex art. 2048 II comma c.c. trova applicazione solo per i danni cagionati ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo, non essendo invocabile, quindi, per ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia procurato a se stesso, con la sua condotta" (cfr. Cass. Sez. U. n. 9346/2002 – Cass. n. 10030/2006 – Cass. n. 5067/2010).

Quanto all'onere probatorio, è orientamento giurisprudenziale costante (cfr. Cass. Sez. III n. 24997/2008) che, in tema di responsabilità dell'amministrazione scolastica ex I. n. 312 del 1980, art. 61, sul danneggiato incombe l'onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico; il che è sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto.

È, altresì, pacifico (Cass. Sez. III, n. 2657/2003) che, per superare la presunzione di responsabilità ex art. 2048 c.c., non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose. Nel caso che ci occupa, nessuna prova è stata fornita al riguardo da parte convenuta che, invece, è rimasta contumace, disinteressandosi del presente giudizio.

L'istruttoria espletata, e, segnatamente, le dichiarazioni rese dai testi, che possono ritenersi di significativa rilevanza probatoria ai fini della decisione, hanno dimostrato la fondatezza dell'assunto attoreo.

Non sembra, infatti, sussistano dubbi in ordine alla circostanza che l'attore, nei mesi di febbraio ed in particolare in data 18 Aprile 2005, sia stato vittima di episodi di bullismo tenuti da altri allievi dell'Istituto, consistiti in aggressioni fisiche con conseguenti danni.

I due testi indicati dall'attore hanno fornito la stessa versione sull'aggressione subita dal minore Cu. in data 18 Aprile 2005, al termine di una lezione tenutasi in aula video; tali deposizioni vanno ritenute attendibili, poiché provenienti da persone a conoscenza dei fatti di causa, in quanto presenti al momento degli episodi di bullismo sopra indicati.

Inoltre, sempre dalle predette testimonianze è emerso che i docenti sapevano degli screzi esistenti tra l'attore e Le.Bo., e che quest'ultimo era un ragazzo dal carattere tendenzialmente aggressivo.

In particolare, il teste Sa.Si., insegnante di Al.Cu., escusso all'udienza del 8 giugno 2010, ha confermato di aver più volte richiamato all'ordine i ragazzi che si molestavano a vicenda, e che effettuavano, in aula, pericolosi giochi a sfondo sessuale; ha altresì dichiarato che dopo l'aggressione subita, la frequentazione scolastica di Al.Cu. era notevolmente diminuita. Anche la teste An.Ca., all'epoca dei fatti, preside dell'Istituto, ha dichiarato che il giorno successivo all'aggressione del 18 Aprile 2005, l'insegnante Si., in occasione di un consiglio di classe straordinario, riferiva che già nel corso della lezione svoltasi in aula video, c'era stato un acceso contrasto fra i due ragazzi, e che appena usciti dall'aula, il Bo. aggrediva l'attore prendendolo a pugni.

Pertanto, alla stregua di quanto sopra esposto, la domanda deve essere accolta. All'attore, quindi, vanno risarciti, dal convenuto ministero (ex art. 2048 c.c.) i danni subiti. L'attore ha allegato di aver subito danni non patrimoniali.

Il CTU dott. An.Ma., le cui conclusioni sono da ritenersi pienamente condivisibili, ha accertato che la sindrome insorta in capo all'attore, causata dagli eventi di causa, è composta da molteplici rappresentazioni sintomatiche e segniche, descrivibili come "disturbo dell'adattamento con ansia ed umore misti e sua progressione verso un disturbo depressivo minore, cronico, poco più che moderato; fobia sociale; disturbo del ritmo circadiano del sonno tipo fase del sonno ritardata, in soggetto con caratteristiche dipendenti ed evitanti di personalità".

Dalla malattia sopra descritta è derivato un danno biologico permanente subito dall'attore nella misura del 20%, già personalizzata dal CTU in considerazione della particolarità del caso, ed un danno biologico temporaneo protrattosi per mesi diciotto: mesi due al 75%, mesi dodici al 50% e mesi quattro al 30%.

Nella liquidazione del danno biologico, la Cassazione ha statuito che, quando, come nella fattispecie concreta, manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può esser fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito (Cass. sent. n. 12408/2011).

Inoltre, la Cassazione a Sez. Unite (sentenza n. 26972/2008) ha tra l'altro ritenuto che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore – uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale ripartizione. Il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Ciò posto, applicando le Tabelle di questo Tribunale, sopra citate, al danneggiato, di anni 13 all'epoca della fine della malattia, vanno liquidati i seguenti importi, già espressi in moneta attuale.

– Euro 85.000,00 per danno non patrimoniale, complessivamente valutato, in conseguenza della lesione permanente del bene salute;

– Euro 30.000,00 quale danno non patrimoniale complessivo, per lesione temporanea del bene salute.

Per ciò che riguarda il danno patrimoniale per spese mediche, come accertato dal CTU, nulla è stato documentato al riguardo.

Pur tuttavia, il CTU dott. Ma. ha ritenuto che, per i postumi riportati e conseguenti problemi, (disagi, ansia, paura), appare consigliabile un ciclo di sostegno terapeutico della durata di anni due, con un ritmo settimanale di sedute.

Pertanto, tenuto conto che il costo per ogni seduta settimanale, in Milano e presso studi professionali qualificati, si aggira intorno ad Euro 100,00, si può prevedere per questa necessaria terapia di sostegno, un costo totale di Euro 10.000,00, da liquidarsi anticipatamente, e pertanto senza necessità di ulteriore rivalutazione monetaria.

Il danno subito dall'attore, quindi, è liquidato nella complessiva somma rivalutata ad oggi di Euro 125.000,00.

Sugli importi di Euro 85.000,00 ed Euro 30.000,00 devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi – secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) – decorrono dal momento della produzione dell'evento dannoso (Aprile 2005), ovvero dall'inizio della inabilità permanente sino a quello della presente decisione e possono essere equitativamente determinati dal Giudice sulla somma rivalutata. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma di Euro 125.000,00.

Pertanto, alla luce degli esposti criteri, il convenuto Ministero deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di Euro 125.000,00, oltre:

- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato del 1,5%, sulla somma di Euro 30.000,00 dal 18.04.2005 ad oggi;

- interessi compensativi al tasso annuo medio ponderato del 1,5%, su Euro 85.000,00 dal 18.10.2006 (data di fine malattia) ad oggi;

- interessi, al tasso legale, sull'importo di Euro 125.000,00, da oggi al saldo effettivo.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico di parte convenuta.

Consegue alla soccombenza la condanna del convenuto a rifondere allo Stato le spese processuali, ex art. 133 Testo Unico 115/2002, essendo stata, parte attrice, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 125.000,00, oltre interessi come specificati in motivazione;

- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico del convenuto;

- condanna il convenuto a rifondere allo Stato, le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 10.000,00;

- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano il 6 giugno 2013.

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2013.

# LA RESPONSABILITA' GIURIDICA DEGLI OPERATORI SCOLASTICI

Prof. Claudio De Luca

\*\*\*\*\*

1. BULLISMO E RESPONSABILITÀ GIURIDICA
2. RESPONSABILITÀ DEGLI INSEGNANTI
3. RESPONSABILITÀ DEI GENITORI
4. RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE ATA
5. RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
6. CASISTICA E GIURISPRUDENZA
7. CONCLUSIONI

## 1. BULLISMO E RESPONSABILITÀ GIURIDICA

La riflessione sul fenomeno del Bullismo nelle nostre scuole ha un aspetto particolarmente importante e non sufficientemente trattato: la responsabilità giuridica degli operatori della scuola, dirigenti, docenti e personale ATA. Infatti, conoscere e riflettere sul quadro normativo di riferimento in materia di responsabilità giuridica del personale scolastico concretizza un utile supporto all'adozione di misure organizzative atte al superamento di prassi consolidate in contrasto con le disposizioni delle leggi vigenti.

Ma che cos'è la responsabilità giuridica. Essa si può definire come un particolare obbligo al quale sono tenuti i soggetti a seguito dell'inosservanza di determinate regole giuridiche da cui sia derivato un ingiusto danno. Essa, in campo privatistico, è ritenuta una speciale sanzione civile collegata ad un comportamento non corretto, che origina da inadempimento contrattuale ( art. 1218 cod. civ.), oppure a ragione della violazione dell'elementare principio del *neminem laedere* ( art. 2043 e segg. del codice civile).

Entrando nello specifico, è certo che dall'atto di bullismo discendono conseguenze giuridiche non solo per chi lo pone in essere e per chi lo subisce, ma anche per chi avrebbe potuto o dovuto impedirlo e non lo ha fatto.

Ma andiamo per ordine.

Fuori dai casi in cui l'atto di bullismo si concretizza in atti di inciviltà, irrilevanti per il diritto e non direttamente perseguibili dalla giustizia, esso può violare sia la legge penale, sia quella civile, dando così vita a due distinti processi, l'uno penale e l'altro civile, che possono essere unificati soltanto se l'autore dell'illecito è maggiorenne perché nel processo penale a carico di imputati minorenni non é ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.

La violazione della legge penale comporta la commissione di veri e propri reati. E così, per esempio, le botte saranno perseguibili come *percosse* (art.581 codice penale) o *lesioni*, se lasciano conseguenze più o meno gravi (artt. 582 e ss cod. pen.); la sottrazione di oggetti come *furto* (artt.624 e ss cod. pen.); i danni alle cose come *danneggiamento* (art. 635 cod. pen.); le offese come *ingiurie*, se a tu per tu, o *diffamazione*, se di fronte ad altri (artt. 594 e 595 cod. pen.); le minacce come *minaccia* (art. 612 cod. pen.); le prese in giro o i comportamenti persecutori anche tramite l'invio di sms, come *molestia o disturbo alle persone* (art. 660 cod. pen.); lo

scattare foto con il telefonino (cd. mms) e la loro diffusione, all'insaputa o contro la volontà di chi viene ripreso, come *interferenze illecite nella vita privata* (art. 615 bis, cod. pen.). In alcuni casi basta la denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria per attivare un procedimento penale (p.es. lesioni gravi, minaccia grave, molestie); negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l'autore di reato (querela). Se l'autore del reato è un minorenni la competenza è del Tribunale per i minorenni e procede la Procura della Repubblica presso tale Tribunale; se l'autore è maggiorenne, cioè ha più di 18 anni, la competenza è del Tribunale ordinario e procede la Procura della Repubblica presso tale Tribunale.

Nel caso di violazione della legge civile deve trattarsi di produzione volontaria, anche non intenzionale (colposa), di un danno ingiusto (violazione di un diritto altrui) alla persona o alle cose che gli appartengono (art. 2043 codice civile).

## **2. RESPONSABILITÀ DEGLI INSEGNANTI**

Ma, come si diceva, l'atto di bullismo a scuola non è rilevante solo per il suo autore e la sua vittima, ma si traduce in forme di responsabilità, scaturenti dall'omissione dell'obbligo di vigilanza, anche per i docenti, per gli ausiliari e, a diverso titolo (omissione degli obblighi organizzativi), per i dirigenti scolastici e, in particolare, come responsabilità civile extracontrattuale verso i terzi (cioè verso gli alunni e le loro famiglie). La sanzione o l'obbligo nasce solo in presenza dell'elemento subiettivo della colpevolezza, nelle due forme del dolo e della colpa: ossia come conseguenza di un atto "contra ius" volontario e cosciente, ovvero per negligenza, imprudenza o imperizia.

E' appena il caso di dire che le nozioni di dolo e di colpa si ricavano dal codice penale. Art. 43 c.p.: il fatto illecito "*è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione(...) è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione*"; "*è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline*".

Insomma, nell'esercizio della loro professione, sugli operatori della scuola incombono tutte le responsabilità dei normali pubblici dipendenti, ma la responsabilità caratteristica, quella che genera le maggiori preoccupazioni, è derivante dalla vigilanza sugli alunni minori.

Anche in questo caso si può fare una distinzione in virtù della natura della responsabilità, ovvero penale o civile; questa distinzione va individuata in relazione al tipo di norma di legge che viene violata. La responsabilità penale si ha allorché si commetta un reato e la legge prevede l'erogazione di una pena che può implicare restrizione della libertà personale (arresto o reclusione) o può essere di carattere pecuniario (multa o ammenda). La responsabilità civile si ha quando si è responsabili di un fatto che abbia causato un danno a terzi, con conseguente obbligo di risarcimento al danneggiato. Talvolta da un unico evento possono derivare responsabilità tanto penali che civili, in questo caso il responsabile può subire ovviamente conseguenze penali e civili. Per quanto riguarda la determinazione del



danno da risarcire esso consiste in “danno patrimoniale” quando si verifica una diminuzione del patrimonio del danneggiato ed in cosiddetti “danni morali” (sofferenze patite, danni alla vita di relazione ecc.): entrambi vengono quantificati nel loro ammontare dal Giudice.

Il sistema delle responsabilità giuridiche degli operatori scolastici è disciplinato dalla previsione generale di cui all’art.28 della Costituzione (*“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici”*), che rende responsabile anche lo Stato per i danni commessi dai propri dipendenti, ed ha trovato attuazione specifica nell’art. 61 della l. 11 luglio 1980 n° 312 che così recita: *“La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza.*

*La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.”*

L’Amministrazione scolastica (*rectius* il Ministero della Pubblica Istruzione) è direttamente responsabile, in virtù del rapporto di collegamento organico con essa del personale dipendente, del danno che sia cagionato a minore nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza di detto personale. L’onere probatorio del danneggiato, in tale ipotesi, si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola, essendo ciò sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell’obbligo di sorveglianza, mentre spetta all’amministrazione scolastica la prova liberatoria che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto (per tutte vedi Cass. Sez. Un., 6331/98, ma anche Cass. civ. Sez. III 8390/95; Cass. Sez.Un., 7454/97; Cass.civ., Sez.III, 2839/2005; Cass.civ., Sez.III, 9752/2005 Corte Conti Sez. Giur. Lazio n. 40 del 15/05/1998; Corte Conti Sez. Giur. Piemonte n. 1590 dell’11/X/1999; ).

Quindi, nell’ipotesi di un fatto dannoso, commesso dall’alunno a se medesimo o ad un terzo, l’Amministrazione scolastica si surroga al personale docente nella responsabilità civile. In altri termini, il genitore di un alunno danneggiato, al fine di ottenere il risarcimento del danno, deve citare, davanti al Tribunale civile, l’Amministrazione scolastica, quale unica legittimata passiva (Cass, Sez. Un. 9346/02).

La stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 64 del 1992 ( in “Giur.It.”, 1992, I, 1618, con nota di Comba e in “Foro Amm.”, 1993, 1220, con nota di Staderini) precisa che la responsabilità diretta dell’Amministrazione scolastica, in via

surrogatoria rispetto agli insegnanti, è limitata ai soli casi d'omissione dei doveri di vigilanza (*culpa in vigilando*), da parte di quest'ultimi.

Si deve annotare, che, nel recente passato, lo speciale trattamento legislativo riservato ai docenti, rispetto agli altri dipendenti pubblici, in merito alle ipotesi di responsabilità civile, ha sollevato mozioni di incostituzionalità, prontamente respinte dalla Corte Costituzionale. Il Giudice delle leggi, invero, ha ritenuto tale disparità di trattamento ragionevole e rispettosa dei principi costituzionali, atteso che gli insegnanti sono maggiormente esposti al rischio di fatti dannosi, cagionati dalla naturale esuberanza e cronologica inadeguatezza di ponderazione degli interessi altrui da parte degli allievi adolescenti, sottoposti alla loro vigilanza.

Pertanto, si ripete, nelle ipotesi di *culpa in vigilando* è esclusa l'azione civile diretta nei confronti degli insegnanti, “mentre questi continuano a rispondere in via diretta nelle ipotesi diverse da quelle commesse in *culpa in vigilando*” (Cass. Sez.Un., 7454/1997; Cass. civ. Sez. III n. 2463 del 1995).

In altri termini, i docenti, per i fatti dannosi subiti o causati da alunni a scuola, rimangono estranei nel rapporto processuale: vale a dire non possono essere chiamati in giudizio per difetto di legittimazione passiva. Tuttavia essi possono successivamente essere chiamati a rispondere in “rivalsa” dinanzi alla Corte dei Conti dall'Amministrazione scolastica che sia stata condannata al risarcimento dei danni in favore del danneggiato, in forza della sentenza del Giudice civile, nelle sole ipotesi di dolo o colpa grave, quali elemento psicologico essenziale del fatto illecito (Cass.civ., Sez. Un., n.9346/02, Cass.civ, Sez. III, 2939/2005).

Secondo l'unanime Giurisprudenza, la colpa grave sussiste nelle ipotesi di mancata adozione delle più elementari regole di prudenza, diligenza e perizia.

Un caso pratico. Nell'ipotesi di un alunno, caduto nella tromba delle scale, al momento dell'uscita dall'edificio scolastico, la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale del Lazio, nella sentenza n. 40 del 15.05.1998, ha accertato la responsabilità dell'insegnante 64enne, nella misura del 20%; perciò, a fronte di un risarcimento dei danni di £. 120 milioni, l'insegnante è stato condannato alla rifusione di £. 24 milioni, in favore dell'Amministrazione scolastica, in virtù della riduzione concessa dalla Corte dei Conti.

La riduzione del grado di responsabilità, e per l'effetto, della somma di danaro da pagare, a titolo di risarcimento, rientra nei poteri attribuiti dalla legge alla Corte dei Conti. Nella fattispecie in esame, gli elementi che hanno giustificato la riduzione dell'entità del risarcimento sono: l'età avanzata dell'insegnante, il suo impeccabile curriculum vitae, le condizioni economiche non floride e il suo stato di salute precario, l'esuberanza degli alunni, la pericolosità oggettiva della scala, la mancata predisposizione d'adequate misure preventive, da parte dell'Amministrazione scolastica. In particolare, la disorganizzazione di quest'ultima non deve aggravare il carico di responsabilità dell'insegnante, ma non necessariamente eliderlo.

In giurisprudenza, ormai unanime, (per tutte Cass. civ. Sez. III n.6331/98), alla presunzione di negligenza dell'Amministrazione scolastica consegue che, in sede civile, il danneggiato deve provare che l'evento lesivo si è verificato durante il periodo d'affidamento dell'allievo alla scuola (dal momento dell'ingresso a quello

dell'uscita); egli non ha l'onere di provare il dolo o la colpa grave del personale addetto alla vigilanza. Spetterà all'Amministrazione dimostrare davanti al Giudice che essa non ha potuto impedire il fatto illecito.

In altri termini, l'Amministrazione deve dimostrare, al fine di liberarsi dalla responsabilità, "che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto e cioè quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere", conformemente a quanto disposto dall'art. 2048 c.c.

Occorre adottare "le piu' elementari misure organizzative per mantenere la disciplina fra gli allievi", in particolar modo nei momenti di maggiore esuberanza degli allievi e, pertanto, di maggior rischio d'incidenti. Per esempio, qualora sia mancata la sorveglianza, non si può invocare l'imprevedibilità del fatto dannoso, commesso nel momento della ricreazione o quello dell'uscita dalla scuola dopo la fine delle lezioni, poiché entrambi sono momenti intrinsecamente pericolosi. Infatti, secondo una valutazione comune, si reputa che in tali occasioni possono verificarsi incidenti, provocati dalla naturale esuberanza degli alunni, che trova sfogo dopo il periodo di forzata permanenza nell'aula; in tali momenti, pertanto, maggiormente vigile deve essere l'attenzione dell'insegnante che deve adottare misure adeguate, nella concreta situazione di fatto, a prevenire eventuali eventi dannosi per gli allievi (Cass. civ. Sez. III n. 916/1999; Corte dei Conti, Sez. Giur. Piemonte n. 1590/1999; Corte dei Conti, Sez. Giur. Lazio n. 40/1992).

La giurisprudenza ha chiarito da tempo che la responsabilità dell'Amministrazione scolastica e degli insegnanti presenta quindi due limiti: il limite esterno è rappresentato dal periodo d'affidamento dell'alunno alla scuola, che decorre dal momento dell'ingresso e termina al momento dell'uscita da scuola e che si specifica in un limite temporale fissato dalle norme contrattuali che definiscono l'orario in cui il docente esercita la propria attività e la vigilanza sui minori e in un limite territoriale costituito normalmente dall'edificio scolastico e dalle sue pertinenze, con alcune eccezioni riferite a particolari situazioni quali le visite ed i viaggi di istruzione; il limite interno è costituito dalla impossibilità di impedire il fatto e, quindi, nella dimostrazione che è stata esercitata la vigilanza sugli studenti con uno scrupolo tale da impedire il medesimo fatto dannoso (Cass., III Sez., n. 916/99 e Cass. civ. Sez. III sent. 6331/98). E' necessario cioè che venga provato da parte dell'insegnante, chiamato in rivalsa, il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali ecc). Tale prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso. I "precettori" non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso. In via esemplificativa, nel caso in cui due alunni litighino in presenza dell'insegnante e da tale lite derivino danni fisici a l'uno o all'altro o ad entrambi, l'insegnante che si voglia liberare della relativa responsabilità deve dimostrare in giudizio che un intervento finalizzato a dividere i litiganti prima che le ingiurie sfociassero in

colluttazione non si è reso possibile perché l'evento si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso e di avere, così, esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni (cfr. Cass. Sez. Un., n.997/73; vedi, per tutte, Cass.civ. Sez.III, n.2655/2003 e Cass.civ. Sez.Un. n.9346/2002, per la configurazione della responsabilità come contrattuale, ex art.1218 c.c., nell'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a se stesso).

La diretta responsabilità della scuola, salvo rivalsa, tuttavia non esclude che i docenti siano esenti anche da procedimento e sanzioni disciplinari, secondo la gravità dei fatti accaduti e del grado di colpevolezza, seppur concorrente, degli insegnanti stessi. E tale procedimento potrà avviarsi e concludersi con una sanzione a carico del docente, indipendentemente sia dell'esito dell'azione civile intentata dal danneggiato contro la scuola, sia se la parte lesa abbia eventualmente rinunciato al risarcimento del danno (vedi Artt.492-508, D.Lgs. 297/1994 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).

### **3. RESPONSABILITÀ DEI GENITORI**

Un altro aspetto di non poca importanza nel quadro che stiamo andando a delineare è che, per come stabilisce la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. III, 26/06/2001, n.8740; Cass. civ., Sez. III, 11/08/1997, n.7459), nelle ipotesi di fatti illeciti commessi da alunni durante l'orario scolastico, con quelle dei docenti sussiste la responsabilità concorrente dei genitori, ex art. 2048 c.c., i quali non abbiano saputo impartire un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti.

La responsabilità risarcitoria dei genitori di un minore capace di intendere e volere che commetta un fatto illecito, non viene meno, anche se esso è affidato a persona idonea a vigilarlo e controllarlo, perchè persiste la presunzione di *culpa in educando*, che costituisce l'altro fondamento dell'art. 2048 del C.C. (Cass. 25 marzo 1997 n. 2606). Trattasi di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. e non alternativa. Il grado della colpa e l'entità dei danni sono accertati ai fini dell'azionabilità del diritto di regresso nei confronti degli altri soggetti responsabili e il pagamento dell'intero debito extracontrattuale di un solo responsabile non libera gli altri, in virtù del vincolo di solidarietà giuridica. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. III n. 12501/2000;) stabilisce che la responsabilità del genitore e dell'insegnante sono concorrenti, di natura solidale e non tra loro alternative.

Colui che ha risarcito l'intero danno, può esercitare il diritto di regresso nei confronti degli altri condannati, al fine di ottenere, da questi, la restituzione delle somme pagate nella misura superiore al grado di responsabilità accertato. E così, se nella causazione del fatto illecito dell'allievo il genitore ha avuto una responsabilità del 20% e l'insegnante nella misura dell'80%, colui che ha pagato l'intero debito, per es. di €. 100.000, avrà diritto alla restituzione di €80.000, se genitore o di €. 20.000, se insegnante.

La Corte di Cassazione (Sez. Civ. Sez. III n. 12501/2000), infatti, stabilisce che "l'affidamento del minore alla custodia di terzi (insegnanti) solleva il genitore dalla presunzione di colpa in vigilando (dal momento che dell'adeguatezza della vigilanza esercitata sul minore risponde il precettore cui lo stesso è affidato), ma non anche da quella di colpa in educando, i genitori rimanendo comunque tenuti a dimostrare, per

liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti” .

Il genitore, per andare esente da qualsiasi responsabilità giuridica relativa al fatto del figlio-alunno, deve superare la presunzione di *culpa in educando* ex art. 2048 c.c., attraverso la prova liberatoria, che consiste nel dimostrare “di avere impartito al figlio un'educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini ed alla sua personalità, ad avviarlo ad una corretta vita di relazione e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito, nonché, in particolare, a correggere quei difetti (come l'imprudenza e la leggerezza ) che il minore ha rivelato”. Inoltre, la giurisprudenza in esame stabilisce che il genitore deve accertarsi che il minore abbia assimilato l'educazione ricevuta, che il medesimo tenga una condotta abituale conforme ai precetti impartitigli. “Nell'opera d'educazione, in altri termini, è insita un'attività di vigilanza sulla rispondenza del comportamento del minore e sui risultati concreti dell'attività educativa” (Cass. civ. n. 7247/1986).

Si tratta di una prova liberatoria quanto mai rigorosa e che assai difficilmente riesce ad essere fornita, tanto più ove si consideri che – secondo alcune pronunce – la commissione dell'illecito da parte del minore dimostrerebbe *ex se* l'insufficienza di educazione e controllo. Tale atteggiamento di estremo rigore sembra dettato dall'esigenza di offrire comunque tutela risarcitoria al soggetto danneggiato, posto che, di regola, i minori non hanno patrimonio (ed il danno potrebbe, in ultima analisi, rimanere a carico di chi lo ha subito).

Si deve quindi ritenere che ci troviamo in presenza di illeciti per i quali il criterio di imputazione della responsabilità è costituito dalla colpa, e quindi perché possa operare il disposto della norma in questione è comunque necessario che il danno ingiusto sia stato cagionato da una condotta dolosa o quantomeno colposa del minore; in caso negativo, sarà da escludere qualsiasi responsabilità in capo al minore e, di conseguenza, ai suoi genitori.

Vi è da dire che l'art. 2048 c.c. non introduce alcuna distinzione fra i minori a seconda della loro età, sicché il regime di responsabilità che deriva dall'illecito di un diciassettenne è uguale a quello che consegue dal medesimo fatto di un dodicenne (sempre che entrambi siano capaci di intendere e di volere nella singola fattispecie). Manca quindi una graduazione della responsabilità che tenga conto della figura del “grande minore”; né la giurisprudenza ha saputo individuare criteri interpretativi specifici in funzione dell'età del minore prossimo ormai ad acquisire la piena capacità di agire, diversamente da quanto accade in altri ordinamenti (ad es. quello francese e tedesco) che contemplano una normativa assai simile alla nostra. In tale contesto non è certo fondatamente pensabile far rispondere i genitori per l'illecito del figlio vicino alla maggiore età (si pensi soprattutto ad incidenti stradali, cagionati dalla circolazione di ciclomotori o motorini) invocando un difetto presunto di educazione, ovvero di vigilanza. Delle due l'una: o si ampliano i margini della prova liberatoria (come hanno cercato di fare alcune pronunce, su cui v. *infra*), ovvero si perviene alla conclusione che la responsabilità dei genitori è finalizzata a garantire un

ristoro al danneggiato, con una traslazione del danno in capo a coloro che, comunque, sono legati da un rapporto giuridico qualificato con l'autore dell'illecito.

Il presupposto per l'applicazione di questa norma, cioè l'art.2048, è che i minori siano capaci, dal punto di vista naturale, di intendere e di volere; in caso contrario, il genitore, il tutore o l'affiliante possono ugualmente rispondere, ma nella veste di sorveglianti di un incapace, in base all'art. 2047 c.c.

E' appena il caso di ricordare che, nella materia civilistica, non trovano applicazione i criteri rigidi previsti in sede di imputabilità penale (artt. 97, 98 c.p.), i quali stabiliscono una presunzione assoluta di non imputabilità per il minore degli anni quattordici, restando invece affidata al giudice la valutazione caso per caso circa la sussistenza, o meno, nel minore ultraquattordicenne, della capacità in questione. Si è così più volte precisato in giurisprudenza, per quanto qui rileva, che, al fine di accertare se il minore sia incapace di intendere e di volere, il giudice non può limitarsi a tener presente l'età dello stesso e le modalità del fatto, ma deve anche considerare lo sviluppo intellettuale del soggetto, quello fisico, l'assenza di malattie ritardanti, nonché la capacità del minore di rendersi conto del disvalore della sua azione. Ne consegue che anche bambini di età inferiore ai quattordici anni ben potrebbero essere ritenuti capaci di intendere e di volere, in relazione a fatti illeciti parametrati alla loro peculiare situazione personale.

Ciò comporta che il minore capace potrebbe essere chiamato a rispondere, (rappresentato, naturalmente, dai genitori), in solido con l'insegnante (*rectius* con la P.A. in caso di dipendente statale ai sensi dell' art.61 L.312/80) del danno ingiusto causato ad altri. Il minore potrebbe anche essere ritenuto responsabile in modo esclusivo del fatto illecito, qualora in base alla maturità psico-fisica raggiunta , egli fosse ritenuto in grado di "badare a se stesso", cioè in grado di valutare e di scegliere la condotta da tenere nella situazione specifica e avesse violato le regole di prudenza e diligenza.

#### **4. RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE ATA**

Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, è annoverato anche tra gli obblighi spettanti al personale A.T.A.. A riguardo il vigente CCNL del comparto scuola individua nell'allegata tabella A, per il profilo professionale di Area A, "compiti di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione"; inoltre il dovere di ordinaria vigilanza per detto profilo professionale è esteso dalle norme contrattuali anche ai tempi di somministrazione del pasto nelle mense scolastiche.

#### **5. RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI SCOLASTICI**

Non spettano, invece, compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 c.c.), ai dirigenti scolastici..

In sostanza il dirigente scolastico sarà ritenuto responsabile, ex art. 2043 c.c., nel caso in cui non abbia posto in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni (*culpa in organizzando*).

In tale ipotesi di danno si applica, quindi, il criterio di cui all'art. 2043 c.c. e non certo quello previsto dall'art. 2048. La prova della colpa così come degli altri elementi costitutivi dell'illecito civile extracontrattuale è, in base ai principi generali, a carico del danneggiato. Non operando la presunzione di colpa, il cui effetto è quello di invertire l'onere della prova, spetta al soggetto che promuove l'azione risarcitoria fornire la prova : a) del danno subito; b) del nesso di causalità tra condotta tenuta dal dirigente ed evento lesivo; c) della colpa del danneggiante, e cioè del mancante o insufficiente grado delle misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni (*culpa in organizzando*).

In base all'art. 2048 c.c., invece, l'onere probatorio del danneggiato è di gran lunga meno gravoso e si esaurisce “nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è rimasto affidato alla scuola, mentre spetta all'insegnante dimostrare di non aver potuto impedire l'evento” ( così' la menzionata Cass. 26 giugno, 1998 n. 6331). Ciò comporta che le scelte organizzative effettuate dai dirigenti scolastici sono assoggettabili a sindacato giudiziale, volto ad accertare la violazione di regole di diligenza e prudenza imposte dal dovere del *neminem laedere* (Cass. 6635/1998), di fronte al quale resta irrilevante l'invocare eventuali motivi di economia di spesa o vincoli di bilancio.

I capi di istituto, allo scopo di evitare possibili attribuzioni di responsabilità per eventuali danni patiti dagli allievi per carenze di misure organizzative finalizzate alla predisposizione di una adeguata sorveglianza sui minori, impartiscono, di norma, disposizioni, generali o mirate a specifiche situazioni, nelle quali viene richiesto ai docenti di garantire la vigilanza sugli alunni. Tali disposizioni, spesso estremamente generiche, prive cioè di effettive indicazioni organizzative, sono di fatto sostanzialmente finalizzate a realizzare “l'affidamento indifferenziato” di un numero imprecisato di alunni ai docenti e a gravarli così di una sorta di “obbligazione di risultato”. A titolo esemplificativo, si possono citare circolari in cui si richiede, ai docenti dell'ora antecedente la ricreazione, di garantire la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo “sia nei corridoi sia all'interno delle classi”, o in cui si dispone che gli insegnanti presenti assicurino la sorveglianza delle classi “scoperte” fino alla copertura delle stesse o in cui si richiede in modo imprecisato ai docenti di collaborare per “garantire la sorveglianza sugli alunni minori” anche in occasione dei periodi di cosiddetta “autogestione” studentesca “riconosciuta” dall'autorità scolastica. Dinanzi a tali disposizioni, che comunque potrebbero essere fonte di possibili affermazioni di responsabilità da parte di una giurisprudenza purtroppo estremamente severa nel valutare la condotta degli insegnanti in materia di vigilanza, l'unica soluzione potrebbe essere quella di una copertura assicurativa per i rischi connessi ad un'azione di rivalsa da parte della pubblica amministrazione condannata a risarcire il danno subito dal minore .

Infatti, se da un lato le disposizioni dei capi di istituto risultano spesso più funzionali alla loro esigenza di andare esenti da responsabilità che ad una realistica, effettiva ed efficace organizzazione della vigilanza, non è da escludere che, nonostante la più scrupolosa attenzione dell'insegnante, il comportamento di quest'ultimo potrebbe essere comunque oggetto di censura.

Sarebbe pertanto auspicabile , ad avviso di chi scrive, un maggior impegno da parte dei dirigenti scolastici sotto il profilo della predisposizione delle misure organizzative necessarie a realizzare una vigilanza adeguata sui minori che nel contempo circoscrivano obblighi e responsabilità dei docenti (si veda sul tema Cass, civ, Sez. III, 5663/94)

## **6. CASISTICA E GIURISPRUDENZA**

La casistica sulla responsabilità degli insegnanti e dell'ente scolastico è quanto mai ricca proprio perché nella quotidianità delle attività scolastiche possono verificarsi diverse situazioni, più o meno gravi, qualificabili come inadempimento degli obblighi di vigilanza o di sorveglianza. Di seguito si cercherà di offrire una sintetica rassegna di possibili accadimenti, prendendo spunto dalle pronunce giurisprudenziali dai contenuti più rilevanti, ordinata su quattro campi applicativi: limiti; assenza insegnante; ricreazione; maturità alunni; genitori.

### **Limiti**

In particolare, sul limite esterno della temporalità dell'obbligo di vigilanza e sorveglianza, si è chiarito che tale obbligo si protrae per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno all'istituzione scolastica (Cass. civile, sez. I, n. 3074/1999, in "Giust. civ. Mass." 1999, 715) e quindi dal momento dell'ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita , compreso anche il tempo dell'eventuale trasporto degli alunni da casa a scuola e viceversa , se organizzato in proprio dall'istituto (Cass. civile, sez. III, n. 5424/1986, in "Nuova giur. civ. commentata", 1987, 493). La responsabilità della P.A., ai sensi degli artt. 2043-2048 c.c., sussiste anche al di fuori dell'orario scolastico, se è stato consentito l'ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva ( Cass. civile, sez. III, n. 1623/1994). Entro tale lasso di tempo rientrerebbero quindi non soltanto i momenti in cui si svolgono le attività strettamente didattiche ma anche tutti gli altri momenti della vita scolastica, ivi compreso quello della cosiddetta ricreazione, lo spostamento da un locale all'altro della scuola, il servizio di mensa , le uscite, i viaggi di istruzione ecc. Gli allievi sono affidati agli insegnanti statali, di norma, tramite i provvedimenti adottati dai capi di istituto relativi all'assegnazione dei singoli docenti alle classi e alla predisposizione dell'orario di insegnamento articolato settimanalmente o in modo flessibile alla stregua, in particolare, delle norme connesse all'autonomia scolastica (art. 21 L. 59/1997 e gli artt. 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, DPR n. 275/1999) e della disciplina contrattuale (art. 26, CCNL del 24.07.2003). Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente e quindi in occasione delle attività definite di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi, l'assistenza alla mensa e tutte le altre attività collegate al completamento dell'orario di servizio ), così come durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni, durante i quali gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe per accogliere e vigilare sugli alunni (art. 27, CCNL del 24.07.2003). I docenti rispondono in tutti i casi in cui singoli alunni o gruppi di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono ad essi espressamente affidati per svolgere attività curricolare o



extra-curriculare, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che in caso di svolgimento di attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio dei docenti.

*Sentenza 6 febbraio 1970, n. 263, (Cassazione civile, sez. III).*- Responsabilità dell'insegnante. Sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo della vigilanza degli insegnanti delle scuole elementari sulla scolaresca comprende anche l'obbligo di accompagnare gli allievi, al termine delle lezioni, al cancello di uscita della scuola.

*Decisione 10 febbraio 1978, n. 22, (Corte dei conti, sez. II).*- Responsabilità dell'insegnante. Sorveglianza alunni.

Per effetto dell'art. 350 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, gli obblighi dell'insegnante non si esauriscono in quelli didattici ed educativi, ma comprendono anche quelli di una costante vigilanza sugli allievi per tutto il periodo di tempo in cui questi ultimi si trovano ad esso affidati. In particolare, dalla detta norma si ricava che l'insegnante non solo deve trovarsi nella scuola prima dell'inizio delle lezioni per assistere all'ingresso dei suoi alunni, ma deve rimanervi finché gli stessi non siano usciti, al termine delle lezioni, da ciò consegue l'obbligo per l'insegnante di accompagnare, alla fine dell'orario scolastico, gli allievi fino all'uscita dalla scuola, intendendosi per scuola l'edificio scolastico pertinenze comprese. Si è ravvisata responsabilità amministrativa dell'insegnante elementare che, con l'aver ommesso di esercitare la prescritta vigilanza sui propri allievi durante la permanenza nell'edificio scolastico, abbia reso possibile il verificarsi - lungo il percorso della scuola - del ferimento di uno degli alunni ad opera di un altro che faceva ruotare una cartella metallica, con perdita funzionale di un occhio da parte del primo e conseguente danno erariale.

Il dovere di vigilanza sugli alunni non viene meno neppure quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta nell'edificio scolastico. La giurisprudenza ha, infatti, affermato la responsabilità dell'autorità scolastica per le lesioni riportate da un alunno all'interno di un istituto in relazione ad un fatto avvenuto al di fuori dell'orario di lezione, giacché lo stesso era venuto a trovarsi legittimamente nell'ambito della struttura (Cass.civ., n. 1623/1994).

### **Assenza insegnante**

A scopo esemplificativo si potrebbe menzionare l'eventualità di un ritardo o di assenza del docente che deve prendere "in consegna" la classe al cambio dell'ora di lezione o la possibilità che la pausa della ricreazione si svolga contemporaneamente in locali diversi dell'istituto scolastico (classe-corridoio-cortile), o l'ipotesi in cui più classi risultino scoperte a causa dell'assenza di alcuni insegnanti e ad altre simili situazioni. In tali casi è stato ritenuto che se il docente, sempre previa valutazione delle singole e particolari circostanze concrete (età degli alunni, grado di maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed affidabilità, presenza o meno di alunni portatori di handicap, caratteristiche ambientali, ecc.), ritiene che la situazione non sia del tutto priva di rischi, non dovrebbe, per esempio, allontanarsi per recarsi in un'altra classe, anche in caso di ritardo prolungato dell'insegnante a cui dovrebbe passare "in consegna" gli alunni. Dinanzi all'alternativa tra sacrificio del diritto allo studio e tutela dell'incolumità personale dei minori, non può che soccombere il

primo, nonostante le ovvie conseguenze negative sul piano della didattica ed il possibile verificarsi di situazioni “paralizzanti” ove due o più insegnanti si attendano a vicenda. Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso in cui il docente avesse cessato il suo orario di servizio e non sarebbe quindi contrattualmente obbligato a trattenersi nell’istituto scolastico. Anche in questa ipotesi, la vigilanza sull’incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all’amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l’affidamento dei minori ad altri docenti a disposizione o, in mancanza, di predisporre la sorveglianza su di essi con altri mezzi ritenuti idonei ( tra quelli più ricorrenti, la divisione della classe “scoperta” in piccoli gruppi ripartiti tra più classi). Al contrario, il ritardo, anche non comunicato, o l’assenza dell’insegnante a cui avrebbe dovuto essere affidata la classe non costituisce fonte di responsabilità per il docente, perché è “compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale, anche ausiliario, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell’insegnante” (Corte dei Conti , Sez. I, n. 86/92, in “Riv. Corte conti”, 1992, fasc. 2, 93) .

Vi è quindi una presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. Nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà provare che l’attività svolta dagli studenti (anche in relazione all’età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo per loro e non potrà liberarsi se l’assenza non è giustificata o non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato. Quindi, l’insegnante che abbandona gli alunni senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele è responsabile del danno.

*Decisione 14 marzo 1977, n. 52, (Corte dei conti, sez. II).- Responsabilità dell’insegnante. Sorveglianza sugli alunni.*

Il danno subito dall’erario per avere risarcito la famiglia dell’alunno infortunatosi in classe, durante il periodo della ricreazione, non può configurarsi come ipotesi di responsabilità nei confronti dell’insegnante della predetta classe che sia stata chiamata dal superiore a svolgere anche il servizio di vigilanza nel corridoio. In questa ipotesi, infatti, può essere mossa all’insegnante solo l’accusa di essere incorsa nella negligenza minima (colpa lievissima), che non integra gli estremi della responsabilità amministrativa a carico del pubblico dipendente.

### **Ricreazione**

Relativamente poi alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un’ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Tuttavia il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze soggettive ed oggettive nelle quali si è verificato l’evento. Essa sarà inversamente proporzionale all’età e al grado di maturità degli alunni.

La giurisprudenza contabile ha confermato la sussistenza della responsabilità “del professore per colpa grave in vigilando per il danno derivante all’amministrazione scolastica dall’incidente occorso ad un alunno durante la ricreazione” (cfr. Corte dei

Conti , Reg. Piemonte, n.1590/1999, in “Riv. Corte conti”, 2000, fasc. 1, 107: nella fattispecie l'alunno giocava con i compagni al “lancio del cancellino”). Si ritiene pertanto comportamento prudente, sotto la soglia dei quattordici anni, non allontanarsi dalla classe " affidata " o dal luogo assegnato per l'effettuazione della vigilanza sugli alunni. Ancora riguardo alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, è da escludere la legittimità di disposizioni interne all'istituto che comportino la richiesta ai genitori degli alunni minorenni di “autorizzazioni” a far svolgere tale intervallo fuori dall'edificio scolastico e dalle sue pertinenze e, in ogni caso, con modalità che non assicurino la vigilanza degli allievi. Nel gergo in uso tali autorizzazioni sono definite “liberatorie” perché si sostanziano in formule di esonero da responsabilità dell'Amministrazione scolastica per gli eventuali danni conseguenti alla descritta situazione. Al contrario dette “liberatorie”, non solo non costituiscono cause esimenti la responsabilità dell'Istituzione Scolastica, ma integrano, in un eventuale giudizio risarcitorio, elemento probatorio di responsabilità, risolvendosi in un'implicita ammissione dell'omessa vigilanza sugli alunni.

Presupposto della responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* è l'accertamento che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sorveglianza. Il docente pertanto si ritiene possa liberarsi dalla responsabilità (cd. prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Vi è quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. Nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo per loro e non potrà liberarsi se l'assenza non è giustificata o non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato. Quindi, l'insegnante che abbandona gli alunni senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele è responsabile del danno.

### **Maturità alunni**

Nella giurisprudenza specifica in materia di sorveglianza sui minori da parte del personale insegnante, risulta consolidato l'orientamento (cfr. Cass. Sez. III , n. 894/77, Cass. Sez. II, n. 369/80 , Cass. Sez. III, n. 6937/93) che tiene in considerazione il grado di maturazione degli allievi nel valutare il contenuto dell'obbligo di vigilanza .

Secondo tale orientamento, il dovere di vigilanza gravante sui docenti, ai sensi del 2048 c.c., va inteso in senso non assoluto, ma relativo, “dovendo correlarsi il suo contenuto e i suoi limiti, in particolare, all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto” ( Trib. Milano, 28.06. 1999, in “Giur. Milanese”, 2000, 111). Se, quindi, la sorveglianza, “deve raggiungere il massimo grado di continuità ed attenzione nella prima classe elementare”(Cass., n. 894/77), ovvero la vigilanza “deve assumere il massimo grado di efficienza nelle classi inferiori” (Cass., n. 516/80, in “Giust. Civ. Mass.”, 1980, fasc. 1), al contrario “l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti” con

l'avvicinamento degli alunni all'età del pieno discernimento, essendo necessario correlare il contenuto e l'esercizio del dovere di vigilanza "in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione" degli alunni ( cfr. Cass. civ. Sez. III, 11984/98; Cass. civ. Sez. III, n. 6937/93, in "Giust. civ. Mass.", 1065/93 e Cassazione civ., sez. III, n. 369/80, in "Giust. civ. Mass.", 1980, fasc. 1.)

### **Genitori**

L'affidamento dei figli minori all'amministrazione scolastica e, per il suo tramite al personale docente, non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito da quelli commesso. Infatti la responsabilità del genitore, ai sensi dell'art.2048 , 1° c., e quella del precettore, ex art.2048, 2° c., per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l'affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di colpa in vigilando, non anche da quella di colpa in educando, "rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti" (cfr. Cass., n.12501/2000, in "Giust. Civ.", 2000, I, 2835; cfr. anche Cass., n.11984/98, in "Giust. Civ. mass." 1998, 2460, secondo cui l'inefficacia dell'educazione impartita dai genitori, ai fini dell'affermazione della loro responsabilità per il risarcimento del danno causato dai loro figli, è desumibile anche dalla condotta di questi in violazione di leggi e regolamenti. Nel caso di specie, il minore si era allontanato da scuola durante l'orario scolastico alla guida di un motorino altrui, senza avere il patentino, con a bordo una compagna di cui aveva provocato la morte in uno scontro contro un'auto). Nello stesso senso si veda anche Cass. n. 9815/97 e Cass., n. 2119/80).

*Sentenza 1 aprile 1980, n. 2119, (Cassazione civile - Sez. III).- Colpa in educando e colpa in vigilando: responsabilità dei genitori e responsabilità degli insegnanti in caso di comportamento dannoso di un alunno.*

La responsabilità dei genitori prevista dall'art. 2048 c.c. si fonda sulla presunzione di colpa in vigilando e in educando e, pertanto, quando venga meno la prima, per l'affidamento del minore a persona idonea a provvedere alla sua direzione e controllo, rimane a loro carico l'onere di provare l'insussistenza della colpa in educando, ben potendo farsi risalire ad essa soltanto il comportamento dannoso del minore. (Nella specie, è stata affermata la responsabilità per colpa in educando, del genitore di un alunno di prima media, il quale, in presenza dell'insegnante cui la scolaresca era affidata, aveva ferito ad un occhio un compagno con la stecca di supporto di una carta geografica).

### **7. CONCLUSIONI**

La crisi dei rapporti sociali ha come conseguenza un vieppiù crescente tasso di litigiosità giudiziaria che coinvolge, purtroppo, anche il mondo della scuola. Le comprensibili aspettative dei genitori del minore danneggiato trovano sovente ascolto da parte di una magistratura che per soddisfarne le pretese risarcitorie risulta più incline a condannare la P.A. e poco propensa a valorizzare "le ragioni" del docente.

Gli spiragli offerti da qualche ponderata e ragionevole decisione (intesa a valorizzare l'età dell'allievo o che non pretende l'impossibile dall'insegnante presente al momento del fatto) non sono sufficienti ad intaccare l'orientamento prevalente della

giurisprudenza caratterizzato da un estremo rigore nel valutare la condotta dell'insegnante il quale, gravato dall'inversione dell'onere della prova, è destinato il più delle volte a soccombere nel relativo giudizio di danno (in prima battuta, invero, lo Stato e non egli direttamente). Nel procedimento civile, infatti, il docente, come si è più volte evidenziato, non è parte, perché l'azione risarcitoria va promossa nei confronti della P.A. che è la sola legittimata passiva; pertanto, egli non partecipa ad un processo in cui si decide sulla sussistenza o meno della responsabilità della P.A. che ha come suo presupposto la colpa dell'insegnante. L'esclusione dell'azione diretta contro il docente, solo in apparenza costituisce un vantaggio, mentre potrebbe rivelarsi al contrario una menomazione del suo diritto di difesa e un mero differimento di un suo coinvolgimento processuale (dinanzi alla Corte dei Conti) nell'ambito di una azione di rivalsa nei suoi confronti da parte della P.A. condannata al risarcimento del danno

Sarebbe di certo auspicabile un ripensamento in senso meno rigoroso da parte dei giudici contabili, che tenga conto delle trasformazioni di una società dove i minori godono di spazi di autonomia e di decisionalità molto più ampi rispetto al passato e sarebbe pertanto più equo esigere un grado meno intenso e continuo di sorveglianza da parte dei docenti ed al contrario una maggiore assunzione di responsabilità da parte degli alunni.